



RIVISTA DELLA DIOCESI DI VICENZA



ATTI UFFICIALI E VITA PASTORALE – ANNO CIX – N. 2 – Aprile-Giugno 2018

Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

RIVISTA DELLA DIOCESI DI VICENZA

ATTI UFFICIALI E VITA PASTORALE

Anno CIX – N. 2 – Aprile-Giugno 2018

SOMMARIO

111	ATTI DELLA SANTA SEDE
112	Promulgazione di decreti della Congregazione delle Cause dei Santi, 21.05.2018: le virtù eroiche del Servo di Dio Pietro Uccelli
113	ATTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
114	Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza
157	ATTIVITÀ DEL VESCOVO
158	Omellerie e interventi vari aprile-giugno 2018
164	Diario e attività aprile-giugno 2018
169	Nomine vescovili
170	Provvedimenti vescovili
174	Istituto diocesano di musica sacra e liturgica “Ernesto Dalla Libera”
177	VITA DELLA DIOCESI
178	Attività dei Consigli Diocesani
198	Giornata di santificazione del Clero
212	Sacerdoti defunti

COMITATO DI REDAZIONE

Direttore: don Enrico Massignani

Membri: mons. Lorenzo Zaupa
don Alessio Giovanni Graziani
mons. Antonio Marangoni
mons. Massimo Pozzer

*Direzione, Redazione
e Amministrazione:* Curia Vescovile – Piazza Duomo, 10
36100 Vicenza

Direttore responsabile: don Alessio Giovanni Graziani

Segretaria di redazione: Anna Bernardi

Periodicità: trimestrale

Autorizzazione del Tribunale di Vicenza n. 296 - Registro Stampa del 16 marzo 1973 - Registrato nel registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e agenzie di stampa il 12 ottobre 1978, n. 2149 - Stampato e distribuito in n. 500 copie.

Stampa: Cooperativa Tipografica degli Operai, società cooperativa – Vicenza

Contributo annuo: € 25,00

Numero separato: (Annuario o Rivista) € 15,00

Conto corrente postale n. 1006252736 intestato a Diocesi di Vicenza, Ufficio Amministrativo

Trimestrale – Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

Prima di copertina

MAESTRANZE VENETE, *Altare della cappella della Madonna dei Miracoli*, 1889, Santuario della Madonna dei Miracoli – Lonigo (VI)

Questo è l'altare della cappella dove ancor oggi si conserva l'antica immagine della Madonna dei Miracoli. La mensa Eucaristica è stata ricostruita, con ogni probabilità, verso la fine del diciassettesimo secolo, in sostituzione di quella tardo seicentesca di cui si conserva il paliotto. Nella cappella vi è l'affresco riferibile al XV secolo, raffigurante la venerata icona della Madonna che, secondo la tradizione, fu colpita dal pugnale di un assassino: "Gianantonio prese il coltello ancora insanguinato e colpì l'immagine all'occhio sinistro e al petto. Dalle ferite sgorgò sangue e il dipinto mutò sembianze: la Vergine disgiunse le mani e abbassò il capo, portò la mano sinistra sulla tempia ferita, in atto di dolore, e la mano destra sulla cintura vicino al petto". Il luogo divenne meta di devozione e di pellegrinaggio. Si volle allora fare luce anche sul miracolo e il vescovo di Vicenza, Pietro Bruti, fece iniziare le indagini. Già nel 1492 il processo poteva dirsi concluso, sette testimoni ne avevano provato la veridicità: la Madonna non solo si era mossa, ma continuava ad operare miracoli rispondendo alle preghiere dei fedeli. *FG.*

Si ringrazia il "Centro documentazione e catalogo beni culturali ecclesiastici" per aver concesso la pubblicazione dell'immagine di copertina.

I numeri dell'annata 2018 della Rivista della Diocesi di Vicenza riportano in copertina le immagini di alcune opere d'arte che si trovano nel territorio della Diocesi e che ritraggono la santa Madre di Dio, venerata da clero e fedeli della Diocesi di Vicenza ininterrottamente fin dall'antichità.

**ATTI DELLA
SANTA SEDE**

PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, 21.05.2018

Il 19 maggio scorso, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l'Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti (*tra gli altri*):

– le virtù eroiche del Servo di Dio Pietro Uccelli, Sacerdote professore della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere (Missionari Saveriani); nato a Barco di Bibbiano (Italia) il 10 marzo 1874 e morto a Vicenza (Italia) il 29 ottobre 1954.

**ATTI DELLA
CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA**

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 389/2018

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71^a Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il “Decreto generale” che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede in data 23 maggio 2018 con decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai sensi dell’art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I. promulgo l’allegato “Decreto generale”.

Ai sensi dell’art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. stabilisco che tale “Decreto generale” entri in vigore al momento della pubblicazione del presente decreto di promulgazione sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 24 maggio 2018


GUALTIERO CARD. BASSETTI
Presidente


✠ NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale



CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

ITALIAE

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

Em.mus P.D. Valtherus S.R.E. Card. Bassetti, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit, ut decretum generale *“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”*, a conventu plenario Conferentiae, ad normam iuris et cum peculiari Apostolicae Sedis mandato adprobatum, rite recognosceretur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae *“Pastor Bonus”* tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis quorum interest, memoratum decretum, prout in adnexo exemplari continetur, iuri canonico universali accommodatum repperit et ratum habet.

Quapropter, idem decretum, modis ac temporibus a memorata Conferentia determinatis, promulgari potest.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 23 mensis Maii anno 2018.

Marcus Card. Deulley
RP.

+ Ilum de Jesus Montanari
A Secretis

**La 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
approva il seguente**

DECRETO GENERALE

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO
ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA**

RITENUTO che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) (1);

CONSIDERATO CHE

* la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine (2), ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

* tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;

* l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;

* la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679 (3), fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;

* ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

PREMESSO CHE

* nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne

- la celebrazione del matrimonio canonico (4),
- lo svolgimento dei processi (5),
- la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato (6),
- le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio (7) e ministeriale (8)

con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione (9),

– la tenuta degli archivi ecclesiastici (10);

* mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:

– la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli garantita dall'art. 2, n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985) che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

– la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili (11),

– la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale (12),

– le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili (13),

– l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'azione svolta da questi e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la promozione delle erogazioni liberali (14);

* hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, con particolare riguardo al sacramento del matrimonio (15) e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi (16);

VISTO il mandato speciale concesso dalla Santa Sede con lettera della Congregazione per i Vescovi in data 23 febbraio 1999, prot. n. 960/83;

Ai sensi dei can. 8, § 2 e 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell'art. 16, §§ 1, lett. b) e §§ 2 e 3 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana, si stabiliscono le seguenti disposizioni per il trattamento dei dati personali

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

§ 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati “dati personali”) relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico (CIC) e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO).

§ 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento

interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, salvo quanto specificato nell'articolo 9;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

14) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 15, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente decreto;

15) «autorità di controllo»: l'autorità prevista dall'articolo 91, par. 2 del Regolamento 679/2016 UE;

16) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente decreto, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente decreto, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati;

17) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II

Principi

Articolo 3

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

§ 1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di provarlo.

Articolo 4

Liceità del trattamento

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'interessato deve

essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;

c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 24 del Decreto, è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.

§ 3. Con riguardo alla lettera a) del § 1, qualora il trattamento si basi sul consenso a norma del precedente decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999, non occorre che l'interessato, o l'eser-

cente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, prestino nuovamente il loro consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente Decreto, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo l'entrata in vigore dello stesso Decreto.

Articolo 5

Condizioni per il consenso

§ 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

§ 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente decreto è vincolante.

§ 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto all'articolo 8, § 8. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

CAPO III

Diritti dell'interessato

Articolo 6

Informazioni all'interessato

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

§ 2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato. Se non ottempera alla richiesta, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una delle richieste di cui agli articoli 7 e 8, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

§ 3. Le informazioni fornite ai sensi dei §§ 2 e 3 del presente articolo ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

§ 4. In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;

c) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il presente § non si applica se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

§ 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati.

La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.

Il presente § non si applica se:

a) la persona interessata disponga già di tali informazioni;

b) la trasmissione di tali informazioni si dimostri impossibile oppure richieda sforzi sproporzionati, nella misura in cui l'obbligo di cui al presente paragrafo possa compromettere o ostacolare seriamente la realizzazione delle finalità di un simile trattamento. In questi casi il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà come pure i legittimi interessi della persona interessata, anche rendendo accessibili al pubblico le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione dei dati siano espressamente disciplinati dalla legge che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata;

oppure d) i dati personali debbano rimanere riservati, conformemente all'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e ministeriale, previsto dalla legge, tra cui l'obbligo di mantenere il segreto della confessione (17).

Articolo 7

Diritti dell'interessato

§ 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi del § 2 del presente articolo, di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi del § 3 del presente articolo, di chiedere la cancellazione dei dati personali stessi o il diritto di opposizione al trattamento ai sensi del § 8 dell'articolo 8; f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

§ 2. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati.

La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il titolare del trattamento ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.

§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Se il trattamento è limitato a norma del presente §, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse pubblico.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente § è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

§ 4. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento effettuate a norma dei §§ 2 e 3 del presente articolo e le eventuali cancellazioni effettuate a norma del § 8 dell'articolo 8, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

CAPO IV

Strumenti di raccolta dei dati personali

Articolo 8

Registri

§ 1. Con il termine “registro” si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale (18). I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, § 2, del Decreto.

§ 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare (19), nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del Decreto.

§ 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono, salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti;

§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o – nei casi urgenti e con le opportune cautele – per fax, o per posta

elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana.

§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano (20), alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2.

Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza.

Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia ai sensi del presente § non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

§ 6. Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti.

La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato.

L'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell'estratto o nella copia dell'atto.

Il titolare del trattamento comunica per iscritto al richiedente l'avvenuta annotazione.

Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un'appendice del registro corrispondente; il titolare del trattamento ne dà comunicazione per iscritto all'interessato.

§ 7. L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita:

a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;

b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici (21);

c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento identificativo alle persone.

In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.

§ 8. La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario.

L'interessato viene informato di tale procedura all'atto dell'acquisizione dei dati personali.

Articolo 9

Archivi

§ 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

§ 2. Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.

Il titolare del trattamento deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

Articolo 10

Elenchi e schedari

§ 1. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

§ 2. I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.

§ 3. La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari

devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in essi contenuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

§ 4. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 5. L'utilizzazione dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetta, nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche norme applicabili in tema di dati personali nello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 (22).

Articolo 11

Annuari e bollettini

§ 1. Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi, in formato cartaceo o digitale, a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto.

§ 2. I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, in formato cartaceo o digitale, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte, a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione.

§ 3. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 4. Ad annuari e bollettini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

CAPO V

Elaborazione dei dati e misure di sicurezza

Articolo 12

Elaborazione dei dati

§ 1. L'elaborazione dei dati di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono, salvo quanto disposto dall'articolo 15.

§ 2. L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 15 e deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290 CIC e del can. 1034 CCEO (23), fermo restando anche per l'affidatario il dovere di osservare la normativa del Decreto e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15.

Articolo 13

Conservazione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali.

§ 2 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che sia richiesto per legge.

§ 3. Eccettuate diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità.

§ 4. L'archivio segreto, istituito ai sensi della normativa canonica generale (24), deve essere custodito tenendo conto della sua particolare natura.

§ 5. L'archivio deve essere visitato dal Vescovo diocesano o da un suo delegato almeno ogni cinque anni al fine di verificare l'osservanza delle norme canoniche generali e particolari (25); della visita deve essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da conservare nell'archivio e l'altra nella cancelleria della curia diocesana.

§ 6. Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi, specie qualora si tratti di archivi informatici.

L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso.

Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati.

Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.

§ 7. La notifica di cui al secondo capoverso del precedente § deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, ovvero la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, esse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

§ 8. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato di cui al capoverso precedente descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui al § 7, lettere b), c) e d).

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al presente § se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al primo capoverso del presente §;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Art. 14

Sicurezza del trattamento

§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche.

Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente § includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

§ 2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati enunciati nel Decreto e a integrare nel trattamento le necessarie

garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Decreto e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

CAPO VI

Responsabile del trattamento e responsabile per la protezione dei dati

Articolo 15

Responsabile del trattamento

§ 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

§ 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

§ 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o da altro atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza

o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adottino tutte le misure richieste ai sensi degli articoli 13 e 14; d) rispettino le condizioni di cui ai §§ 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 13 a 16, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera g), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Decreto o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati.

§ 4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o un altro atto giuridico a norma del diritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al § 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

§ 5. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

Articolo 16

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

§ 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

§ 2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

§ 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al § 1 è richiesta in particolare in caso di valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

§ 4. La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al § 1; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Decreto, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

§ 5. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 4, § 1, lettere b) o c), trovi nel diritto dell'Unione o dello Stato membro una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i §§ da 1 a 3 non si applicano.

§ 6. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 17

Contitolari del trattamento

§ 1. Allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto canonico e dal Decreto, con particola-

re riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

§ 2. L'accordo di cui al § 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei corresponsabili con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

§ 3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al § 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 18

Responsabile della protezione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati. Nel caso in cui il trattamento dei dati si svolga su larga scala, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono designare un responsabile della protezione dei dati.

Più titolari del trattamento possono designare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che per ciascuna unità organizzativa sia agevole il contatto con tale responsabile.

Il responsabile della protezione dei dati viene designato in base alle qualifiche professionali, in particolare alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui al § 3 del presente articolo.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un membro alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno che assolva i suoi compiti sulla base di un contratto per la prestazione di servizi.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

§ 2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, nei limiti previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento coadiuvano il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere, nei limiti previsti dal Decreto, ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano

che il responsabile della protezione dei dati non riceva istruzioni che gli impediscano di assolvere i propri compiti. Non deve essere revocato né punito dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

Le persone interessate possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni legate al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti ai sensi del Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'assolvimento dei propri compiti, conformemente alle disposizioni previste nel Codice di diritto canonico e nel Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati può assolvere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento assicurano che tali compiti e funzioni non diano luogo a conflitti di interessi.

§ 3. Tra i compiti del responsabile della protezione dei dati rientrano:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

§ 4. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Articolo 19

Registro delle attività di trattamento

§ 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazio-

nali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 3. I registri di cui ai §§ 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Articolo 20

Segreto d'ufficio

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi.

§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al titolare del trattamento. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.

Articolo 21

Vigilanza dell'Ordinario

L'Ordinario vigila sulla corretta osservanza delle norme riguardanti l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali.

Egli esercita tale funzione personalmente o per il tramite di un incaricato, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui registri e sugli archivi informatici.

Articolo 22

Il trattamento dei dati è soggetto al “controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica”, come previsto dall’art. 91, par. 2 del Regolamento UE/2016/679”.

CAPO IX

Riparazione del danno e sanzioni

Articolo 23

Riparazione del danno e sanzioni

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento che procurino danni materiali o morali attraverso l’illegittima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali sono tenuti alla riparazione dei danni a norma del can. 128 CIC e del can. 935 CCEO (26).

§ 2. Ai sensi del can. 1389 CIC:

“§ 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell’ufficio sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la privazione dell’ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.

§ 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena”.

Ai sensi del can. 1464 CCEO:

“§ 1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un’omissione ha abusato della potestà, dell’ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un’altra pena contro questo abuso.

§ 2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha ommesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata”.

§ 3. Può essere punito con le pene previste dal can. 1390 e dai cann. 1452 e 1454 CCEO (27) colui che lede l’altrui buona fama.

§ 4. Se il delitto comporta la violazione di un dovere d’ufficio o di una promessa formale, la pena è aggravata e può anche consistere nella rimozione o nella privazione dell’ufficio.

CAPO X

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 24

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

§ 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Decreto. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

§ 2. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Possono essere previste deroghe ai diritti di cui all'articolo 7, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al § 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

§ 3. Qualora il trattamento di cui al § 2 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui al paragrafo stesso.

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 25

Consulenza a livello nazionale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana assicura un servizio di consulenza per l'attuazione delle presenti disposizioni, avente il compito di esaminare le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse nonché di proporre eventuali adattamenti e aggiornamenti della normativa.

§ 2. Le modalità di attuazione del servizio di consulenza sono definite dal Consiglio Episcopale Permanente.

Articolo 26

Entrata in vigore e verifica

Il presente Decreto, ottenuta la “recognitio” della Santa Sede, entrerà in vigore al momento della sua promulgazione, secondo quanto previsto dal can. 455 §§ 2 e 3 in relazione al can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico. La promulgazione del Decreto ha luogo con la pubblicazione del relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”. Il presente Decreto sarà sottoposto a verifica trascorsi tre anni dall’entrata in vigore.

NOTE

1) “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità” (can. 220 CIC). “Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità” (can. 23 CCEO).

2) “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane” (Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II *Gaudium et spes*, n. 76).

3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4) “Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso” (can. 1059 CIC; cf. can. 780 CCEO).

“La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l’esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all’assistenza al matrimonio” (can. 1067 CIC; cf. can. 784 CCEO).

5) “Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre e integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto

non sia fatto conoscere ad alcuno” (can. 1598, § 1; CIC cf. can. 1281 CCEO).

“Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, § 1, il giudice la dichiara assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione” (can. 1592, § 1, CIC; cf. can. 1272 CCEO).

“Le parti non possono assistere all’esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere.

Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto di doversi procedere in segreto” (can. 1559 CIC; cf. can. 1240 CCEO).

“In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviata al tribunale superiore” (can. 1474, § 1, CIC; cf. can. 1315, § 2, CCEO).

“Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare” (can. 1475, § 1, CIC).

“È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo” (can. 1475, § 2 CIC; cf. can. 1133, § 2, CCEO).

“I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d’ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti” (can. 1455, § 1, CIC; cf. can. 1113, CCEO).

“Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4” (can. 1455, § 2 CIC; cf. can. 1113, CCEO).

“Anzi ogniquale volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori” (can. 1455, § 3, CIC cf. can. 1113, CCEO).

“I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall’autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell’ufficio” (can. 1457, § 1 CIC; cf. can. 1115, § 1, CCEO).

“Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire” (can. 1457, § 2 CIC; cf. can. 1115, § 2, CCEO).

“Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva” (can. 489, § 2; cf. cann. 259-260 CCEO).

Cf. anche art. 5 § 1 delle *Regole procedurali annesse* al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*

6) “I soli coniugi, o uno di essi benché l’altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato” (can. 1697).

In queste procedure “non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo

può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale" (can. 170 1, § 2).

"Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi" (can. 1702).

"Non vi è pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata" (can. 1703, § 1).

"Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni" (can. 1703, § 2).

"L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia" (can. 1704, § 1).

"Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti e inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati" (can. 1706).

7) "Fissata la data della riunione (per l'emissione della sentenza), i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni sul merito della causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa" (can. 1609, § 2, CIC).

"Nel giorno fissato per la riunione, i singoli giudici portino le loro conclusioni per iscritto, ma senza il proprio nome, sul merito della causa e le ragioni tanto in diritto quanto in fatto, in base alle quali sono giunti alla loro conclusione; queste conclusioni, unitamente a una noticina sulla loro autenticità sottoscritta da tutti i giudici, vengano aggiunte agli atti della causa, da conservare sotto segreto, fermo restando il § 4." (can. 1692, § 2, CCEO).

"Tutti coloro che sono assegnati agli uffici della curia devono:

.....
2° osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo" (can. 471 CIC).

"Tutti coloro che sono ammessi agli uffici nella curia eparchiale devono:...; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinati dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale" (can. 244, § 2, n. 2 CCEO).

"I superiori (religiosi), se lo ritengono necessario, possono assumere altre informazioni, anche sotto segreto" (can. 645, § 4, CIC).

8) "Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando:

.....
2° gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico" (can. 269, CIC).

"Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico estraneo, a meno che:

...3 ° gli consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall'eparchia e abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se necessario anche sotto segreto, circa il curriculum di vita e i costumi del chierico" (can. 366, § 1, n. 3 CCEO).

"All'obbligo di osservare il segreto (sacramentale) sono tenuti anche l'interprete, se c'è,

e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione” (can. 983, § 2, CIC).

“Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione” (can. 733, § 2 CCEO).

“Tutti quelli, a cui tocca dare il proprio consenso o parere, hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro giudizio, e, se la gravità della cosa lo esiga, di osservare accuratamente il segreto; tale obbligo può essere imposto dal superiore” (can. 127, § 3, CIC).

“Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall’autorità” (can. 934, § 4 CCEO).

“Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:

1° che si facciano segretamente le debite indagini prematrimoniali;

2° che sull’avvenuta celebrazione del matrimonio si conservi il segreto da parte dell’Ordinario del luogo, dell’assistente, dei testimoni, dei coniugi” (can. 1131, CIC).

“§ 1. Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l’obbligo grave di conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei testimoni e di uno dei coniugi quando l’altro non consente alla divulgazione. § 2. L’obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la santità del matrimonio dall’osservanza del segreto. § 3. Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell’archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima” (can. 840, §§ 1-3 CCEO).

9) “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto è assolutamente illecito al confessore tradire anche solo in qualcosa il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi motivo” (can. 983, § 1, CIC).

“Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente” (can. 733 CCEO).

“È assolutamente proibito al confessore fare uso delle conoscenze acquisite attraverso la confessione, con pregiudizio del penitente, anche se resti escluso qualsiasi pericolo di rivelazione” (can. 984, 1, CIC).

“È assolutamente proibito al confessore l’uso della conoscenza acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione” (can. 734, § 1, CCEO).

“Chi è costituito in autorità non può avvalersi in alcun modo per il governo esterno di notizie di peccati, che abbia appreso in confessione ascoltata in qualsiasi tempo” (can. 984, § 2 CIC).

“Colui che è costituito in autorità non deve far uso in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto in qualsiasi tempo nella confessione” (can. 734, § 2, CCEO).

“Si considerano incapaci (a testimoniare):

.....

2° i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso in cui il penitente ne chieda la rivelazione; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure

come indizio di verità” (can. 1550, § 2, CIC).

“Sono ritenuti incapaci di testimoniare:... i sacerdoti per quanto riguarda tutto ciò che essi sono venuti a sapere dalla confessione sacramentale, anche se il penitente ha chiesto la loro manifestazione; anzi, ciò che è stato ascoltato da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione sacramentale non può essere recepito nemmeno come indizio di verità” (can. 1231, § 2, n. 2 CCEO).

Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica; chi invece lo viola indirettamente sia punito in proporzione alla gravità del delitto” (can. 1388, § 1). “L’interprete e le altre persone di cui al can. 983, 2 che violano il segreto, siano punite con giusta pena, non esclusa la scomunica” (can. 1388, § 2, CIC).

“§ 1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, § 1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata. § 2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione” (can. 1456, §§ 1-2 CCEO).

10) In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l’archivio o tabularium diocesano nel quale siano custoditi, disposti secondo un ordine determinato e chiusi accuratamente, i documenti e le scritture riguardanti le pratiche spirituali e temporali della diocesi” (can. 486, § 2, CIC).

“Il Vescovo eparchiale costituisca in un luogo sicuro l’archivio della curia eparchiale in cui siano conservati i documenti che riguardano gli affari dell’eparchia” (can. 256, § 1, CCEO).

“Dei documenti contenuti nell’archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture” (can. 486, § 2, CIC).

“Si componga con ogni diligenza e sollecitudine l’inventario dei documenti che sono custoditi nell’archivio della curia eparchiale, con un loro breve riassunto” (can. 256, § 2, CCEO).

“L’archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere” (can. 487, § 1, CIC).

“L’archivio della curia eparchiale deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave il Vescovo eparchiale e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi senza la licenza del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere” (can. 257, § 1, CCEO).

“Non è lecito asportare documenti dall’archivio se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo, oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere” (can. 488, CIC).

“Non è lecito asportare dall’archivio della curia eparchiale documenti, se non soltanto per breve tempo e inoltre con la licenza o del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere” (can. 258 CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell’archivio della rispettiva chiesa e l’altro nell’archivio diocesano” (can. 491, § 1, CIC).

“Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell’eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell’inventario degli atti

e dei documenti, di cui una sia conservata nell'archivio proprio e l'altra nell'archivio della curia eparchiale" (can. 261, § 1, CCEO).

"Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente" (can. 491, § 2, CIC).

"Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano" (can. 491, § 3, CIC).

"Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale" (can. 261, § 2, CCEO).

11) Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:

"Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile" (art. 8, comma 1).

12) Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:

"Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia" (art. 8, comma 2).

13) Le disposizioni sono contenute nel Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929:

"Avranno [...] senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari" (art. 23, comma 2).

N. 2, lett. c del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929: «La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazio-

ne che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

14) Le disposizioni sono contenute nelle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984:

“In ogni diocesi viene eretto [...] con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal can. 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza Episcopale Italiana erige [...] l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti” (art. 2 1).

“L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto” (art. 22, comma 1).

“Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi [...]” (art. 24, comma 1).

“La remunerazione di cui agli articoli 24, 33 lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti” (art. 25).

“L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero” (art. 27, comma 1).

“I sacerdoti di cui all'art. 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).

“A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze” (art. 46).

15) *Le disposizioni sono contenute nel Decreto generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990:*

“L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cf. can. 1066, CIC).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese” (n. 4).

“Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei docu-

menti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti e di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal *codice di diritto canonico*, dal presente decreto o dal diritto particolare" (n. 5).

"I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove ed altri secondo i singoli casi" (n. 6).

"Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cf. can. 877, § 3, CIC), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio" (n. 7).

"Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto" (n. 9).

L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

.....

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi.

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi" (n. 10).

"La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cf. can. 1069, CIC)" (n. 12).

“La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi.

Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo” (n. 13).

“La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'ordinario del luogo” (n. 14).

“Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del *codice civile*.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale.

Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio (si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli), il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni” (n. 25).

“L'atto di matrimonio deve contenere:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;

b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;

c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;

d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;

f) il nome e il cognome dell'ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;

g) le generalità dei testimoni” (n. 26).

16) *Le disposizioni del can. 877, § 3 del codice di diritto canonico* (“Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano [nel libro dei battesimi] i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell'atto civile del paese, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale hanno trovato applicazione nella delibera n. 18 della Conferenza Episcopale Italiana promulgata il 6 settembre 1984”).

“Atteso quanto prescritto dal *codice di diritto canonico* circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei battesimi – per esempio, rilascio di copie dell'atto di battesimo per uso matrimonio – l'attestato di battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e alla maternità naturale e all'avvenuta adozione”.

“Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivano i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, atteso il diritto particolare” (can. 689, § 3 CCEO).

17) “§ 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. § 2. All’obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l’interprete, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione” (can. 983, § 1, CIC); “§ 1.

Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente. § 2. Hanno l’obbligo di conservare il segreto anche l’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione” (can. 733 CCEO).

18) *Le determinazioni relative sono contenute nel codice di diritto canonico e in due delibere della Conferenza Episcopale Italiana:*

“In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati” (can. 535, § 1, CIC).

“In parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris oppure, se queste mancano, secondo quanto è stabilito dallo stesso Vescovo eparchiale; il parroco provveda che i libri parrocchiali, nel rispetto delle stesse norme, siano compilati e conservati regolarmente” (can. 296, § 1 CCEO).

“In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei” (can. 535, § 4, CIC).

“Nella parrocchia vi sia l’archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei” (can. 296, § 4 CCEO).

“In archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto prescritto nei cann. 1284, § 2, n. 9 e 1307 CIC, il registro delle cresime, i registri dell’amministrazione dei beni e il registro dei legati” (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA delibera n. 7, promulgata il 23 dicembre 1983).

“(Tutti gli amministratori) devono:

catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti patrimoniali della Chiesa o dell’istituto, e conservarli in un archivio conveniente e idoneo; depositare poi copia autentica dei medesimi nell’archivio della curia, se ciò può essere fatto senza difficoltà” (can. 1284, § 2, n. 9, CIC).

“Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia 2. Perciò deve soprattutto....8) ordinare e conservare nell’archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di essi nell’archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere fatto senza difficoltà” (can. 1028, § 1 e § 2, n. 8 CCEO).

“Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1 302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da

adempiere non siano dimenticati” (can. 1307, § 1, CIC).

“Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati” (can. 1051, § 1 CCEO).

“Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, si abbia un secondo registro, conservato dal parroco o dal rettore, nel quale si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le relative elemosine” (can. 1307, § 2, CIC).

“Vi sia un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine” (can. 1051, § 2 CCEO).

“Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si è soliti ricevere offerte di messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione” (can. 958, § 1).

“L'Ordinario ha l'obbligo di esaminare ogni anno tali registri, personalmente o per il tramite di altri” (can. 958, § 2, CIC).

“In ogni archivio parrocchiale sono raccomandati il registro dello status animarum, il registro delle prime comunioni, il registro della cronaca parrocchiale” (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, delibera n. 8, promulgata il 23 dicembre 1983).

“Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare” (can. 535, § 5, CIC).

“Anche i libri parrocchiali più antichi vengano diligentemente custoditi a norma del diritto particolare” (can. 296, § 5 CCEO).

Cf. anche decreto generale esecutivo Saepe saepius, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 13 agosto 2011, in AAS 103 (2011) 626-628.

19) Cf. fonti della nota precedente.

20) “È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale” (can. 487, § 2, CIC).

“È diritto di coloro che ne hanno interesse ricevere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica dei documenti che per loro natura sono pubblici o che riguardano lo stato della loro persona” (can. 257, § 2 CCEO).

“È compito dei notai:

.....

3° esibire dal registro con le dovute cautele e formalità, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e autenticarne le copie, dichiarandole conformi all'originale” (can. 484, n. 3°).

“È compito dei notai:...3) esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all'originale” (can. 254, n. 3 CCEO).

“Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano” (can. 491, § 1, CIC).

“Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell'eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell'inventario degli atti

e dei documenti, di cui una sia conservata nell'archivio proprio e l'altra nell'archivio della curia eparchiale" (can. 261, § 1 CCEO).

"Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente" (can. 491, § 2).

"Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale" (can. 261, § 2 CCEO).

"Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano" (can. 491, § 3, CIC).

21) I regolamenti diocesani sono emanati in base a uno schema-tipo predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf. "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", n. 8, 5 novembre 1997, pp. 227-237).

22) "Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime".

23) "Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o nel diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547".

24) Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno vi sia, nell'archivio comune, un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con la massima cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto" (can. 489, § 1, CIC).

"§ 1. Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto. § 2 Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell'infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto" (can. 259 CCEO).

"§ 1. Solo il Vescovo eparchiale abbia la chiave dell'archivio segreto o dell'armadio segreto. § 2. Mentre è vacante la sede eparchiale, non si apra l'archivio segreto o l'armadio segreto se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore eparchiale. § 3. siano asportati documenti dall'archivio segreto o dall'armadio segreto" (can. 260 CCEO).

"Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto" (can. 490, § 1, CIC; cf. can. 260, § 1, CCEO, cit.).

"Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano" (can. 490, § 2, CIC; cf. can. 260, § 2, CCEO, cit.).

"Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto" (can. 490, § 3, CIC cf. can. 260, § 3, CCEO, cit.).

"Se il rescritto della Penitenzeria non dispone diversamente, la dispensa dall'impedimento occulto concessa in foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; ..." (can. 1082, CIC).

“Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale dall'impedimento occulto sia annotata nell'archivio segreto della curia eparchiale, né è necessaria un'altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l'impedimento occulto diventasse pubblico” (can. 799 CCEO).

“Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia” (can. 1133, CIC).

“Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell'archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima” (can. 840, § 3, CCEO).

“Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia” (can. 1339, § 3, CIC).

“Gli atti dell'indagine e i decreti dell'ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia” (can. 1719, CIC).

“Gli atti dell'indagine e i decreti del Gerarca coi quali l'indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l'indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell'archivio segreto della curia” (an. 1470 CCEO).

25) “In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei” (can. 535, § 4, CIC).

“Nella parrocchia vi sia l'archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei” (can. 296, § 4, CCEO).

Si ricorda inoltre che “Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

.....
3° di provvedere [...] che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo [...]” (can. 555, § 1, CIC).

“Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere...di provvedere...che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente” (can. 278, § 1, n. 3, CCEO).

26) ““Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non esclusa la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non esista già una pena stabilita per legge o per precetto” (§ 1).

“Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con una giusta pena” (§ 2)” (can. 128 CIC).

“Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l'obbligo di riparare il danno arrecato” (can. 935 CCEO).

27) “§ 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto

di cui nel can. 1387, incorre nell'interdetto *latae sententiae* e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.

§ 3. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione" (can. 1390 CIC).

"Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a prestare un' adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con la scomunica minore o con la sospensione" (can. 1452 CCEO).

"Chi ha falsamente denunziato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731" (can. 1454 CCEO).

"§ 1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.

§ 2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, § 3.

§ 3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.

§ 4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto" (can. 193 CIC).

§ 1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto. § 2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale" (can. 196 CIC).

"§ 1. La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:

- 1) tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
- 2) tutti od alcuni atti della potestà di governo;
- 3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio" (can. 1333, § 1, CIC).

"§ 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste:

- 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;
- 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
- 4) il trasferimento penale ad altro ufficio;
- 5) la dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3, possono essere pene *latae sententiae*" (can. 1336, CIC).

Cf. anche can. 1389, CIC, cit.

“§ 1. A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso dall'ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo sia scaduto. § 2. Dall'ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno secondo la prudente discrezione dell'autorità competente, uno può essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa autorità, osservando l'equità” (can. 975 CCEO).

“La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto” (can. 978 CCEO).

“§ 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici” (can. 1430 CCEO).

“§ 1. La sospensione può essere o da tutti oppure da alcuni atti di potestà di ordine o di governo, da tutti o da alcuni atti o diritti connessi con l'ufficio, il ministero o l'incarico; l'estensione poi di essa sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta la pena, a meno che non sia già determinata dal diritto. § 2. Nessuno può essere sospeso se non dagli atti che sono sotto la potestà dell'autorità di colui che ha costituito la pena o del Gerarca che promuove il giudizio penale o che con decreto infligge la sospensione” (can. 1432 CCEO).

Cf. anche can. 1464 CCEO, cit.

ATTIVITÀ DEL VESCOVO

OMELIE ED INTERVENTI VARI

ISTITUZIONE DEI LETTORI E DEGLI ACCOLITI

(Vicenza, chiesa parrocchiale di Santa Croce ai Carmini, 11 maggio 2018)

Un saluto cordiale a tutti voi, fratelli e sorelle, in modo particolare ai fedeli della comunità di Santa Croce ai Carmini e di San Marco, che ci ospitano questa sera, ai parroci, don Mario e don Giuseppe, assieme ai loro sacerdoti collaboratori.

Saluto con affetto la comunità del nostro Seminario con il Rettore, il Padre Spirituale e gli educatori e docenti.

Un saluto speciale va a voi candidati al ministero del Lettorato, Nicola e Mauro, e ai candidati al ministero dell'Accolitato, Marco e Matteo. Con loro saluto e ringrazio i genitori, i familiari e le comunità parrocchiali dove è maturata ed è stata curata e custodita la vostra vocazione.

Questi candidati ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato sono giovani del nostro Seminario diocesano, che, dopo alcuni anni di formazione, con il parere favorevole degli educatori e dei loro sacerdoti, compiono un altro passo verso l'Ordine del Diaconato e del Presbiterato.

Cerchiamo di comprendere questo gesto ecclesiale nel contesto della Parola di Dio che abbiamo proclamato e ascoltato.

Nel brano degli Atti degli Apostoli, le parole che il Signore dice a Paolo, in una visione notturna, le abbiamo sentite spesso in altri testi biblici. Sono parole rivolte a persone che Dio ha scelto per essere suoi testimoni nel mondo: «*Non aver paura*» (At 18,9). Udirono le stesse parole Mosé e Gheremia, la Vergine Maria e ora Paolo. La permanenza e la missione di Paolo a Corinto gli deve essere stata difficile, per motivi sia interni che esterni. La voce del Signore, però, lo incoraggia: «*Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo numeroso*» (At 18,9-10).

La scena, che viene descritta a continuazione del racconto, è piuttosto singolare, perché il proconsole Gallione (fratello di Seneca) si libera ironicamente della discussione quando si accorge che essa non riguarda l'ordine pubblico, ma questioni interne alla comunità ebraica.

Anche oggi il Signore dice a noi «*in questa città io ho un popolo numeroso*» (At 18,10b). Non dobbiamo perderci di fiducia e di coraggio perché la nostra società sembra pervasa da un neopaganesimo o da quello che chiamiamo secolarismo. Forse che non sono destinati a essere popolo di Dio tanti giovani, uomini e donne, che vediamo disorientati, attratti da tanti stimoli e proposte? Ognuno di noi è chiamato a non aver paura, ad aver fiducia nello Spirito Santo, che è presente in ogni persona e quindi ci viene chiesto di lavorare con entusiasmo sempre rinnovato, perché il Signore è con noi e siamo certi che egli ha un popolo numeroso in ogni città, comprese le nostre.

Ma peggiori delle persecuzioni esteriori – come quelle che subì Paolo – sono quelli interiori: le paure e le stanchezze che possiamo sentire quando nel nostro lavoro non vediamo risultati appaganti.

Nel Vangelo secondo Giovanni osserviamo come la tristezza dei discepoli nella prospettiva della partenza di Gesù è destinata a tramutarsi in gioia. E così Gesù descrive, in modo molto espressivo, in che cosa consista la gioia per i suoi discepoli. Egli ci offre l'immagine della donna che dà alla luce un figlio: «*La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo*» (Gv 16,21).

È una gioia profonda che passa attraverso la fatica e il dolore, ma che è generatrice di vita. Come la gioia della Pasqua di Cristo che, passando attraverso la morte, dà origine a un mondo nuovo e dona la salvezza all'umanità. Anche per noi si deve poter dire: «*Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia*» (Gv 16,22b).

Tra poco procederemo ai riti di istituzione dei lettori e degli accoliti che – seppur semplici nella loro struttura – sono impegnativi per coloro che li ricevono.

Farò sui candidati una preghiera di benedizione per invocare la grazia di cui hanno bisogno per esercitare il ministero nella Chiesa. Alla preghiera, poi, seguirà un gesto di consegna: ai neo lettori metterò nelle mani il libro delle Sante Scritture, agli accoliti il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia. In questo modo, consegnerò a questi giovani i segni più preziosi della Chiesa: il libro ispirato, da cui si proclama la Parola di Dio, e il pane che diventerà cibo di vita eterna, corpo del Signore Gesù in mezzo a

noi. Attraverso questi segni Gesù stesso continua a rendersi presente nella sua Chiesa e a incontrare coloro che credono in lui sino alla fine dei tempi.

Carissimi Nicola e Mauro, il ministero del Lettorato che state per ricevere richiede prima di tutto di accogliere la Parola di Dio nel vostro cuore e nella vostra mente, in modo da esserne testimoni credibili. L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea riunita. Di conseguenza, il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della Parola di Dio, educare nella fede i ragazzi e gli adulti. Un ministero, quindi, che vi fa diventare evangelizzatori, catechisti ed educatori alla vita sacramentale del nostro popolo.

Carissimi Marco e Matteo, il ministero dell'Accolitato che state per ricevere, vi chiede di vivere per primi il mistero che servite presso l'altare. Come potrete distribuire e condividere il pane eucaristico, se prima non lavorate e non soffrite per spezzare anche il pane terreno con chi non ne ha affatto o non ne ha a sufficienza?

L'ufficio liturgico dell'accolito consiste proprio nel servire in primo luogo l'altare, di aiutare i presbiteri e i diaconi nel loro compito, di distribuire ai fedeli e di portare agli ammalati la Santa Comunione.

Carissimi candidati al Lettorato e all'Accolitato, bisogna che la vostra vita sia fatta di Parola di Dio e di Eucaristia. Questa convinzione l'avete espressa molto bene nella domanda di ammissione che mi avete presentato. Questa sera nel vostro "sì" al Signore viene espressa la misura della vostra disponibilità a seguirlo; anche tutti noi – assieme a voi – vogliamo esprimere il nostro "sì" a Cristo, il nostro impegno ad esserne testimoni credibili.

Invito la comunità dei fedeli a perseverare nella preghiera, affinché il Signore susciti nella nostra Diocesi numerose e sante vocazioni al Ministero Ordinato e alla Vita Consacrata. Impegniamoci a sostenere ogni iniziativa pastorale che aiuta a discernere la vocazione di ogni battezzato, uomo e donna.

Maria Santissima, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, Madonna di Monte Berico, tu che hai risposto all'angelo «*Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua Parola*» (Lc 1,38), donaci la tua stessa disponibilità all'ascolto della Parola di Dio e al dono della nostra vita al servizio di Dio, della Chiesa e del mondo. Amen.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTO DI PADOVA NEL CORSO DELLA “TREDICINA”

(Padova, basilica di sant'Antonio, 7 giugno 2018)

Un saluto cordiale e fraterno a voi, carissimi pellegrini della Diocesi di Vicenza e a voi – pellegrini tutti – convenuti in questa basilica da tante parrocchie della Regione Ecclesiastica Triveneto.

Un saluto affettuoso va ai cari Frati minori conventuali, ai sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, e agli amici ascoltatori di Radio Oreb.

In questo anno pastorale, che sta volgendo al termine, le nostre comunità cristiane adulte sono state invitate da papa Francesco a riflettere, a pregare, a dialogare insieme ai giovani (dai 18 ai 30 anni) in vista del Sinodo che si svolgerà nel mese di ottobre a Roma, che ha per tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

La Diocesi di Padova, che ci accoglie questa sera nella basilica di Sant'Antonio, aveva già iniziato un Sinodo proprio sui giovani, con i giovani, per i giovani, i cui frutti il vescovo Claudio non mancherà di offrire alle nostre Chiese del nord-est e del nostro Paese e al Sinodo dei Vescovi della Chiesa cattolica.

Anche la nostra Diocesi di Vicenza ha lavorato molto per i giovani e con i giovani, guidati dalla Pastorale giovanile e da quella vocazionale, vivendo ora – in questa terza fase dell'anno pastorale – l'esperienza del pellegrinaggio. Per questo, desidero salutare con affetto e gratitudine tutti i giovani che hanno partecipato a questo pellegrinaggio e che partecipano ora a questa solenne celebrazione eucaristica. Con voi e per voi vorrei riflettere sulla figura di Sant'Antonio come maestro di sapienza.

La città del Santo, Padova, è caratterizzata da una particolare presenza, quella di una storica, antica e famosa Università degli Studi, con una qualificata presenza della Facoltà Teologica del Triveneto, dell'Istituto di Liturgia pastorale, dell'Istituto teologico Sant'Antonio Dottore e di altre importanti istituzioni culturali, civili ed ecclesiastiche.

Mi sono chiesto: che cosa ci può insegnare, a distanza di otto secoli, il grande sant'Antonio di Padova, maestro di sapienza e illustre dottore di teologia?

Ho trovato illuminante un passaggio dell'esortazione apostolica di papa

Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo *Gaudete et exultate*. Scrive al numero 46: «Quando Francesco d'Assisi vedeva che alcuni dei suoi discepoli insegnavano la dottrina, volle evitare la tentazione dello gnosticismo. Quindi scrisse così a Sant'Antonio di Padova: "Ho piacere che tu insegni la Sacra Teologia ai frati, purché, in tale occupazione, tu non estingua lo spirito di orazione e di devozione" (Lettere a Frate Antonio, 2; FF 251)».

Questo monito del Santo di Assisi ad Antonio di Padova è più che mai attuale e importante anche per gli uomini e le donne del nostro tempo; e in modo particolare per tutti coloro, laici o religiosi, che hanno il compito dell'insegnamento, della trasmissione del sapere teologico, alle nuove generazioni.

Ma che cos'è lo "gnosticismo"? È una parola difficile che cerco di spiegare in modo spero comprensibile. Lo gnosticismo suppone una fede che pretende di risolversi in una serie di ragionamenti e di conoscenze che fanno credere al soggetto di essere autosufficiente, capace di possedere e di dominare Dio, attraverso la sua ragione. Mentre noi sappiamo che, grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di doti e di conoscenze che possono accumulare. (Per chi vuole approfondire ulteriormente questo fenomeno che Francesco chiama "sottile nemico della santità", può far riferimento ai numeri 36-46 dell'esortazione apostolica citata).

Antonio è stato proclamato Santo a tempo di record (meno di un anno dopo la sua morte) non a causa di numerosi prodigi o miracoli, e neppure per la sua conoscenza straordinaria della teologia e della dottrina della Chiesa, ma perché ha costituito un modello esemplare di sequela a Cristo, e perché ha testimoniato con la propria vita le Beatitudini evangeliche.

Durante la sua vita ha avuto come unico punto di riferimento il Vangelo, ha studiato e predicato la Parola di Dio, sull'esempio del Maestro ha amato e difeso i poveri, non si è inchinato di fronte ai potenti, ha denunciato con coraggio le ipocrisie, gli scandali e la vita poco esemplare di tanti cristiani e dei loro pastori.

Le letture di oggi, poi, ci dicono da dove Antonio ha tratto la forza di ispirazione per la sua vita, per la predicazione e per la testimonianza della carità.

Si legge nel brano del Libro del Siracide: «*L'uomo sapiente mediterà sui misteri di Dio, come pioggia spanderà la sua sapienza*». Se vogliamo

recuperare il vero Antonio, dobbiamo rilevare che gli era, anzitutto, un innamorato della Parola di Dio, un uomo ricolmo dello Spirito di intelligenza, uno che dedicava la sua vita alla riflessione sui misteri di Dio. Egli aspirava solamente a vivere in modo autentico il Vangelo che aveva appreso.

Si rifaceva spesso al racconto evangelico di Marta e Maria (*Lc 10,38-42*) per richiamare la necessità di far precedere ogni scelta, ogni azione, ogni impegno caritativo dall'ascolto della Parola di Dio. I temi preferiti della sua predicazione erano l'amore di Dio, la preghiera e l'amore per i poveri.

La lettura del Siracide si conclude con una solenne promessa: *«Colui che coltiverà la sapienza di Dio e la annuncerà agli uomini verrà sempre ricordato»*. L'immenso numero di devoti di Sant'Antonio testimonia quanto sia vero che l'onore viene attribuito a chi ha coltivato e incarnato la sapienza del Vangelo!

Il Vangelo, che abbiamo ascoltato, afferma che il credente in Cristo è sale della terra, anche nel senso che, con la sua presenza, impedisce la corruzione, non permette che la Chiesa e la società degradino fino al disfacimento. Antonio adottò spesso toni severi ed energici quando si trattò di denunciare i vizi e le sue parole contro gli avari, i lussuriosi, i rapinatori bruciavano come sale sulle ferite.

Il Vangelo dice ancora: *«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli»*.

Antonio ebbe sempre il timore che qualcuno, ammirato per la sua abilità oratoria, fissasse lo sguardo su di lui invece che su Cristo. L'esempio del Santo, in questo modo, diventa un richiamo molto attuale per tanti cristiani di oggi, sempre tentati di attirare su di sé i riconoscimenti degli uomini.

Voglio concludere con le stesse parole che Antonio soleva ripetere ai preti, ma possono benissimo essere applicate anche ai diaconi, ai consacrati e a tutti i battezzati: *«Per predicare santamente è necessario vivere santamente. Se il predicatore deve infondere il pentimento nel cuore del peccatore, deve prima coltivare in se stesso il distacco dalle cose terrene e superflue, deve praticare le virtù ed essere misericordioso e paterno»*. Capiamo bene, allora, che Antonio non è stato solo un eccellente predicatore, ma è un Santo che ha testimoniato con la vita la fede che proclamava.

DIARIO ATTIVITÀ DEL VESCOVO

Aprile

Domenica 1 aprile: alle ore 10.30, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale del giorno di Pasqua e alle 17.30, sempre in Cattedrale, chiude il Triduo pasquale con la preghiera dei Vespri di Pasqua.

Da lunedì 2 a lunedì 9 aprile: è in Terra Santa dove partecipa al pellegrinaggio con la comunità del Seminario Maggiore.

Da martedì 10 a venerdì 13 aprile: è a Vittorio Veneto, presso “Casa San Martino”, dove partecipa agli esercizi spirituali con i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto.

Sabato 14: al mattino e nel pomeriggio è a Trieste per il pellegrinaggio triveneto della Consulta triveneta delle Aggregazioni laicali. Alle ore 20.30, nella parrocchia di Caldogno, partecipa a un pomeriggio/sera in ascolto dei giovani in preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi.

Domenica 15: alle ore 10, nella parrocchia di Santorso, presiede la santa Messa e amministra le Cresime. Alle ore 15.30, in Cattedrale, presiede la santa Messa e amministra le Cresime per l'unità pastorale di Longare-Costozza.

Lunedì 16: al mattino, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 15.30, nella chiesa di S. Benedetto a Magrè, presiede la santa Messa per i funerali di don Pietro Ruaro. Alle ore 19.30, al Centro pastorale, presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Martedì 17: alle ore 9.15, al Centro pastorale, presiede la riunione dei Vicari foranei. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 18: al mattino presiede la congrega dei preti nella zona pastorale di Valdagno e Val del Chiampo. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 19: al mattino presiede la congrega dei preti nella zona pastorale di Schio e Arsiero. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Venerdì 20: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Sabato 21: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Torri di Arcugnano, presiede la santa Messa e amministra le Cresime. Alle ore 20.30, in Cattedrale, presiede la Veglia vocazionale e il rito di ammissione tra i candidati al diaconato e presbiterato dei seminaristi di secondo anno del Seminario Maggiore.

Domenica 22: alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Gù, presiede la santa Messa e amministra le Cresime. Alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Meledo, presiede la santa Messa e amministra le Cresime.

Lunedì 23: al mattino, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 15.30, sempre in Seminario, incontra la Commissione per la formazione permanente del clero e alle ore 18.30 presiede la santa Messa con la comunità del Seminario Maggiore.

Martedì 24: alle ore 10, nella parrocchia di Campiglia dei Berici, incontra i preti del vicariato di Noventa per organizzare la visita pastorale nel medesimo Vicariato. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 25: alle ore 10, nel tempio di San Lorenzo, presiede la santa Messa nella festa di san Marco Evangelista e nell'anniversario della Liberazione. Alle ore 16, nella chiesa della parrocchia di Belvedere di Tezze sul Brenta, presiede la santa Messa e amministra le Cresime.

Giovedì 26: al mattino presiede la congrega dei preti nella zona pastorale di Sandrigo e Dueville. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Venerdì 27: Al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 20.30, a Bassano del Grappa, presiede una Veglia di preghiera vicariale per la pace nell'anniversario della fine della Grande Guerra.

Sabato 28: alle ore 10, al presidio riabilitativo "Villa Maria" di Vigardolo, presiede la santa Messa con le Prime Comunioni e le Cresime di alcuni bambini disabili. Alle ore 16.30, nella parrocchia di Roveredo di Guà, incontra i cresimandi e alle ore 17 presiede la santa Messa e amministra le Cresime per l'U.P. di Roveredo e Pressana. Alle ore 20.30, nella parrocchia di San Lazzaro e della sacra Famiglia in Città, presiede una celebrazione di preghiera per l'antitratta della donna.

Domenica 29: alle ore 9.15, nella parrocchia di Bonaldo, incontra i cresimandi dell'unità pastorale, ai quali conferisce il Sacramento della Confermazione durante la santa Messa delle ore 10. Alle ore 15.30, in Cattedrale, presiede la santa Messa e amministra le Cresime per l'U.P. di Torri di Quartesolo. Alle ore 19, nella chiesa della parrocchia di Caldogno, presiede la santa Messa con la professione di fede dei giovani di V superiore.

Lunedì 30: al mattino, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale di Ca' Trenta, presiede la santa Messa per i funerali di don Antonio Costeniero.

Maggio

Martedì 1: alle ore 10, nel monastero delle monache Clarisse dell'Immacolata, presiede la santa Messa con il Rito della Professione solenne di due novizie. Alle ore 16, nella chiesa della parrocchia di San Pio X a Vicenza, presiede la santa Messa e amministra le Cresime.

Mercoledì 2: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 16.00, chiesa parrocchiale di Castelgomberto, presiede la santa Messa per i funerali di don Luigi Faccin. Alle ore 20.30, presso il mercato ortofrutticolo di zona San Giuseppe a Vicenza, presiede la Veglia diocesana per il mondo del lavoro.

Giovedì 3: alle ore 9.15, a Villa San Carlo, presiede l'ultimo incontro del Consiglio Presbiterale Diocesano. Alle ore 21, presso il Teatro comunale di Vicenza, partecipa all'inaugurazione del Festival Biblico.

Venerdì 5: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Nel pomeriggio, in Seminario, incontra i seminaristi promossi ai ministeri istituiti e del primo anno di Teologia.

Sabato 5: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 16, in Cattedrale, presiede la santa Messa e amministra le Cresime dei ragazzi dell'unità pastorale di Longare e Costozza.

Lunedì 7: al mattino, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 15, sempre in Seminario, partecipa al collegio docenti dell'Istituto Teologico.

Martedì 8: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 9: al mattino, in Episcopio, partecipa all'incontro delle segreterie dell'USMI e del CISM. Nel pomeriggio, sempre in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 10: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Venerdì 11: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 15, a Monte Berico, presiede il Consiglio d'Istituto dell'ISSR "Santa Maria di Monte Berico". Alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di santa Croce ai Carmini in Vicenza, presiede la santa messa con l'istituzione dei lettori e degli accoliti, alunni del Seminario vescovile.

Sabato 12 e domenica 13: è a Venezia.

Lunedì 14: al mattino, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 16, all'oratorio del Gonfalone di Piazza Duomo, incontra i Cresimandi dell'unità pastorale di Camisano Vicentino.

Martedì 15: al mattino è al Centro pastorale dove presiede la riunione dei Vicari Foranei. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 16: alle ore 11, nella basilica di Monte Berico, presiede la santa Messa per la Congregazione di San Silvestro di Venezia. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 17: al mattino, in Seminario, presiede la congrega dei preti del Vicariato Urbano. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Venerdì 18: al mattino e al pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 19.30, nella chiesa parrocchiale di Dueville, presiede la Liturgia della Parola e amministra le Cresime.

Sabato 19: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Cresole, presiede la santa Messa vespertina di Pentecoste e amministra le Cresime per l'unità pastorale. Alle ore 20.30, in Cattedrale, presiede la Veglia di Pentecoste.

Domenica 20: alle ore 10.30, in Cattedrale, presiede il solenne pontificale di Pentecoste e amministra le Cresime ai ragazzi del centro storico. Nel pomeriggio parte per Roma per l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Da domenica 20 a giovedì 24: è a Roma per la riunione della Conferenza Episcopale Italiana.

Venerdì 25: al mattino e al pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 20.30, nella parrocchia di Chiampo, presiede una Veglia di preghiera con la Professione di fede di alcuni giovani.

Sabato 26: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 16, in Cattedrale, presiede la Liturgia della Parola e amministra le Cresime per i ragazzi dell'unità pastorale Berica. Alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di Carmignano di Brenta, presiede la santa Messa vespertina della solennità della Santissima Trinità con il rito della dedicazione della chiesa e la consacrazione dell'altare.

Domenica 27: alle ore 15.30, in Cattedrale, presiede la santa Messa e amministra

le Cresime per i ragazzi dell'unità pastorale di Camisano Vicentino.

Lunedì 28: al mattino è in Seminario dove incontra i preti su appuntamento. Alle ore 15.30, sempre in Seminario, partecipa al discernimento sui giovani de "Il Mandorlo".

Martedì 29: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 18, nella basilica di Monte Berico, presiede la santa Messa per la fine dell'anno scolastico e formativo del Seminario Vescovile. Alle ore 21, a Casa Mater Amabilis di Vicenza, prende parte all'incontro della pastorale giovanile diocesana.

Mercoledì 30: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 31: al mattino, a Cusinati di Rosà, presiede la congrega dei preti della zona pastorale di Bassano del Grappa, Marostica e Rosà. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 20.30, a Monte Berico, presiede la preghiera di conclusione del mese di maggio per le parrocchie della città di Vicenza.

Giugno

Venerdì 1: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Alle ore 20.30, in Seminario, prende parte al saggio di fine anno dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra.

Sabato 2: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Nel pomeriggio è al Monte Summano dove partecipa all'incontro di preghiera e di festa dei giovani della Diocesi in vista del Sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

Domenica 3: alle ore 10.30, nella chiesetta "Madonna delle grazie" di Costabissara, presiede la santa Messa nella solennità del Corpo e del Sangue del Signore. Alle ore 17.30, in Cattedrale, presiede i Secondi Vespri della solennità con l'Adorazione eucaristica assieme ai ministri straordinari della comunione.

Lunedì 4: al mattino e al pomeriggio, in Seminario, incontra i preti su appuntamento. Alle ore 17.30, in Seminario, prende parte alla commissione per la Formazione permanente del Clero.

Martedì 5: al mattino, nella parrocchia di Sandrigo, incontra i preti del primo sessennio di ordinazione. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 6: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 7: al mattino e nel primo pomeriggio è a Venezia per la giornata dei giubilei sacerdotali. Alle ore 18, nella basilica di Sant'Antonio a Padova, presiede la santa Messa in occasione del pellegrinaggio diocesano detto "della Tredicina".

Venerdì 8: al mattino, in Seminario, partecipa alla giornata di santificazione sacerdotale, durante la quale presiede la santa Messa alle ore 11. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Sabato 9: al mattino, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento. Nel pomeriggio è a Zelarino per la Consulta delle Aggregazioni laicali. Alle ore 20.30, nella parrocchia di Maddalene, presiede una Veglia di preghiera e conferisce il mandato ai giovani che vivranno esperienze missionarie durante l'estate.

Domenica 10: alle ore 10, nel duomo di Breganze, prende parte alla celebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin a conclusione del centenario

della morte della venerabile Madre Giovanna Meneghini.

Lunedì 11: al mattino e nel pomeriggio, in Seminario, incontra i preti su appuntamento.

Martedì 12: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Mercoledì 13: dalle ore 9.30 è a Villa San Carlo di Costabissara dove s'incontra con i preti *over* 75 anni assieme a mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento. Nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Giovedì 14: al mattino e nel pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Venerdì 15: al mattino e al pomeriggio, in Episcopio, tiene udienze su appuntamento.

Sabato 16: alle ore 9, a Casa Sacro Cuore di viale Trento, presiede l'incontro dell'USMI. Nel pomeriggio è a Venezia dove presiede la santa Messa nella parrocchia di San Trovaso.

Domenica 17: alle ore 10, nella chiesa della Madonna dei Miracoli di Lonigo, presiede la santa Messa.

Da lunedì 18 a venerdì 29: è in Mozambico (Africa) in visita pastorale alle parrocchie dei due presbiteri *fidei donum* don Maurizio Bolzon e don Davide Vivian.

NOMINE VESCOVILI

In data 31 maggio 2018 mons. GIUSEPPE MIOLA è stato nominato rettore della chiesa di San Silvestro in Vicenza (prot. gen. 185/2018).

In data 1 giugno 2018 mons. FRANCESCO GASPARINI è stato designato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe Roi (prot. gen. 189/2018).

In data 29 giugno 2018 don MARCO GASPARINI è stato nominato vicecancelliere vescovile (prot. gen. 211/2018).

PROVVEDIMENTI VESCOVILI

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA E LITURGICA “ERNESTO DALLA LIBERA”

Prot. gen.: 190/2018

La cura per la formazione degli animatori dell'assemblea liturgica, per la cultura e la pratica della musica per la liturgia, per lo studio del canto, della direzione di coro e della pratica strumentale, unitamente per la conoscenza e la promozione del patrimonio della musica sacra antica e contemporanea, conosce in Diocesi di Vicenza una lunga tradizione. Nel 1924 il mio predecessore, mons. Ferdinando Rodolfi, per perseguire queste finalità fondò la *Scuola Ceciliana* che divenne nel 1971 *Istituto Diocesano di Musica Sacra*, in seguito intitolata a mons. Ernesto Dalla Libera, presbitero vicentino e indimenticato promotore della musica liturgica in Diocesi e in Italia.

Considerato il lodevole servizio svolto nel corso degli anni dall'Istituto Diocesano di Musica Sacra “*Ernesto Dalla Libera*”, tenendo conto dell'attuale contesto ecclesiale e sociale, volendo precisare la natura di detto Istituto e nel contempo favorire il raggiungimento degli scopi che gli sono propri, ritengo opportuno modificarne la denominazione e dotarlo di un apposito regolamento.

Questo considerato, in forza della mia potestà ordinaria, con decorrenza dalla data odierna,

DISPONGO

**che l'*Istituto Diocesano di Musica Sacra “Ernesto Dalla Libera”*
assuma la denominazione di
ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA SACRA E LITURGICA
“ERNESTO DALLA LIBERA”**

**e ne
APPROVO**
***ad experimentum* per un periodo di tre anni**
il regolamento secondo il testo allegato e facente parte
del presente decreto.

Vicenza, dalla Curia vescovile, 1° giugno 2018

✠ BENIAMINO PIZZIOI, *Vescovo*
Sac. ENRICO MASSIGNANI, *Cancelliere vescovile*

REGOLAMENTO
dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica
“Ernesto Dalla Libera”

TITOLO I - NATURA E FINE

Art. 1 - È costituito in Diocesi di Vicenza l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica (IDMSL) *“Ernesto Dalla Libera”* con sede in Borgo S. Lucia n. 43 a Vicenza.

Art. 2 - L'IDMSL di Vicenza ha lo scopo di promuovere al servizio della Diocesi e in collaborazione con i suoi organismi pastorali:

- a) la formazione ecclesiale, spirituale e tecnica degli animatori dell'assemblea liturgica;
- b) la cultura e la pratica della musica per la liturgia;
- c) lo studio del canto corale e solistico, della direzione di coro e della pratica strumentale;
- d) la conoscenza, la divulgazione e la promozione del patrimonio della musica sacra antica e contemporanea.

Art. 3 - L'IDMSL promuove anche il raggiungimento dei propri scopi a servizio delle celebrazioni delle comunità cristiane, attraverso l'approfondimento e la trattazione sistematica della cultura e della pratica musicale,

secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica, gli orientamenti della Chiesa diocesana e con l'ausilio delle scienze musicali, umane e delle arti.

Art. 4 - L'IDMSL opera in collegamento con gli Uffici Diocesani, in modo particolare con l'Ufficio per il Coordinamento della Pastorale Diocesana e l'Ufficio per la Liturgia.

Art. 5 - L'IDMSL conferisce diplomi diocesani inerenti alla musica liturgica e al servizio musicale liturgico.

Art. 6 - L'IDMSL non ha scopo di lucro.

TITOLO II - ORGANI DIRETTIVI

Art. 7 - Le autorità proprie dell'Istituto sono:

- il Direttore;
- il Vicedirettore;
- il Consiglio direttivo.

Art. 8 - Il Direttore è nominato dal Vescovo di Vicenza e dura in carica cinque anni.

Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Vescovo, alle autorità civili e ad altre autorità accademiche;
- b) nominare i docenti dei singoli corsi;
- c) decidere la sospensione o la cessazione dei docenti dall'ufficio di docenza in caso di inidoneità all'insegnamento o per posizioni in aperto contrasto con la natura e le finalità proprie dell'Istituto, sentito il Consiglio direttivo.
- d) nominare il Segretario e l'Economo e deciderne la revoca per gravi motivi.
- e) organizzare l'attività didattica dell'IDMSL sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio direttivo;
- f) fissare il calendario annuale delle lezioni;
- g) ricevere l'iscrizione degli studenti e valutarne l'ammissione;
- h) decidere la sospensione o la dimissione degli studenti per causa grave, sentito il Consiglio direttivo;
- i) sottoscrivere i diplomi e gli attestati;

- j) riferire annualmente al Vescovo diocesano circa l'attività svolta dall'IDMSL;
- k) presentare all'Economo diocesano il rendiconto annuale entro i termini stabiliti;
- l) sottoscrivere accordi e convenzioni con altre realtà accademiche equiparate, previa autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

Art. 9 - Il Vicedirettore, scelto di preferenza tra i membri del corpo docente, è nominato dal Vescovo di Vicenza, su proposta del Direttore. Rimane in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Vicedirettore collabora costantemente con il Direttore nella conduzione dell'IDMSL, sostituendolo in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega in ambiti determinati, quali le comunicazioni tra gli organi dell'Istituto e l'attività del personale docente. In modo particolare definisce annualmente, assieme al Direttore, le linee guida di programmazione dell'Istituto, sottoponendo all'attenzione del Consiglio direttivo specifici progetti e proposte che verranno sviluppate durante l'anno scolastico.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo ha la responsabilità diretta e specifica dell'Istituto. È composto dal Direttore, dal Vicedirettore, da due Docenti, designati ogni anno dal Collegio docenti, e dall'Economo. Alle riunioni partecipa il Segretario con incarico di verbalista.

Al Consiglio direttivo compete:

- a) definire il piano di studi secondo la natura e le finalità dell'IDMSL; fissare le linee guida dei programmi didattici in collaborazione con i docenti, nel rispetto delle singole autonomie; curare l'organizzazione logistica delle varie attività dell'Istituto;
- b) stabilire annualmente le quote di frequenza degli studenti, gli esoneri totali e parziali dalle stesse;
- c) proporre ed esprimere pareri sulle nomine dei Docenti, sulla loro sospensione/cessazione e sulla dimissione di studenti per causa grave;
- d) collaborare col Direttore nel redigere la relazione annuale sulla vita e l'attività dell'IDMSL;
- e) avanzare eventuali proposte di modifica statutarie e regolamentari.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo viene convocato dal Direttore mensilmente o, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

TITOLO III – DOCENTI

Art. 12 - I docenti si dividono in incaricati, assistenti e invitati. Devono essere in possesso del congruo diploma conseguito in un conservatorio; per le discipline ecclesiastiche i titoli richiesti sono il dottorato o la licenza nella materia di insegnamento. In mancanza dei suddetti titoli, devono essere riconosciuti di chiara e comprovata competenza nella materia di insegnamento a loro assegnata.

Art. 13 - I docenti incaricati attendono alle mansioni d'insegnamento del corso loro affidato; i docenti assistenti supportano i docenti incaricati per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica. Per entrambi la durata della nomina è annuale.

Per tenere lezioni su argomenti specifici ci si può avvalere della collaborazione di docenti appositamente invitati.

Compito di tutti i docenti è di collaborare attivamente per la crescita e l'incremento dell'attività dell'Istituto in base a quanto stabilito all'art. 2.

Art. 14 - La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata dal Direttore in caso di inidoneità all'insegnamento o per posizioni in aperto contrasto con la natura e le finalità proprie dell'Istituto, fatto salvo sempre il diritto di difesa, garantito mediante il ricorso al Consiglio direttivo.

Art. 15 - I docenti incaricati e assistenti compongono il Collegio dei Docenti che viene convocato e presieduto dal Direttore almeno due volte all'anno. Se non fanno già parte del Collegio docenti, partecipano alle riunioni anche il Vicedirettore e il Segretario con incarico di verbalista.

Art. 16 - Spetta al Collegio docenti fornire al Direttore suggerimenti e valutazioni circa il piano di studi e l'attività didattica dell'Istituto.

TITOLI IV - STUDENTI

Art. 17 - L'IDMSL può accogliere tutti coloro che, idonei per disposizione d'animo e condotta morale, desiderino apprendere una competenza in campo musicale – liturgico, secondo le finalità proprie dell'Istituto.

Art. 18 - Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti minorenni, previa autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 19 - Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 20 - Uno studente può essere sospeso o dimesso per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, fatto salvo il diritto di difesa, garantito mediante il ricorso al Consiglio direttivo.

TITOLO V - UFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 21 - La vita dell'Istituto si giova di alcuni ufficiali e di personale ausiliario addetto.

Gli ufficiali sono il Segretario e l'Economo. Vengono nominati dal Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Rimangono in carica quattro anni e sono riconfermabili. La loro nomina può essere revocata dal Direttore per gravi motivi, fatto salvo il diritto di difesa, garantito mediante il ricorso al Consiglio direttivo.

A discrezione del Direttore l'incarico di Segretario ed Economo possono essere assunti pro tempore dalla stessa persona.

Art. 22 - Il Segretario è responsabile della segreteria dell'Istituto.

A lui compete:

- a) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande d'iscrizione all'Istituto, di ammissione agli esami, di conseguimento dei diplomi, di certificati;
- b) conservare i documenti ufficiali;
- c) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio e i diplomi;
- d) compilare il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- e) ricevere le quote degli studenti;
- f) fungere da segretario del Consiglio direttivo e del Collegio docenti.

Art. 23 - L'Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto, in stretta collaborazione con l'Economo diocesano.

A lui compete:

- a) amministrare i beni dell'Istituto e avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
- b) provvedere alla copertura economica delle spese di ordinaria ammi-

nistrazione e delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto;

c) dare pareri sulla sostenibilità economica di iniziative e progetti;

d) curare la manutenzione degli strumenti musicali e dei sussidi didattici; proporre al Consiglio direttivo l'acquisto o la dismissione di strumenti musicali e didattici;

e) curare la redazione dei registri contabili;

f) predisporre il rendiconto annuale.

Art. 24 - Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. L'incarico è conferito dal Direttore, sentito il Consiglio direttivo.

TITOLO VI – ATTIVITÀ E SUSSIDI

Art. 25 - Le attività dell'Istituto devono essere programmate in accordo con il responsabile dello stabile dove l'IDMSL è ospitato.

Art. 26 - La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo della Diocesi, sulle quote partecipative degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

Art. 27 - Per il raggiungimento dei suoi fini, l'IDMSL cura l'incremento discografico della Biblioteca e il fondo di studi musicali.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Vicenza, dalla Curia vescovile, 1° giugno 2018

✠ BENIAMINO PIZZIOL, *Vescovo*
Sac. ENRICO MASSIGNANI, *Cancelliere vescovile*

VITA DELLA DIOCESI

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DIOCESANI

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2018

Lunedì 16 aprile 2018 alle ore 19.00, presso il Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, si è riunito il Consiglio pastorale diocesano con il seguente ordine del giorno:

- accoglienza;
- introduzione della serata e breve sintesi del percorso fatto;
- dibattito in assemblea;
- break;
- intervento del Vescovo.

Questo Consiglio è stato l'ultimo del mandato in corso si è reso quindi necessario un momento di verifica del lavoro svolto in questi quattro anni.

L'incontro si è aperto con una breve sintesi (vedi allegato) per richiamare alla memoria i temi affrontati nei vari incontri, per lasciare poi spazio al dibattito in assemblea circa i punti di forza e di debolezza del presente Consiglio pastorale diocesano ed eventuali suggerimenti per il futuro.

Riportiamo di seguito gli interventi di singoli consiglieri.

Nicola Gonella

Faccio una premessa: sicuramente il fatto di incontrarci, di dialogare, di fare esperienza insieme, testimoniare insieme, è già un frutto, frutto di una Chiesa che sa camminare, fare discernimento, abbracciare tutto il mondo. Poi ognuno nella sua realtà sa quale è il mondo da abbracciare.

Per quanto riguarda noi, il sud ci interpella (migrazioni, guerre, ecc...), per cui è necessario aprire gli occhi, pregare e fare atti concreti lì dove non c'è pace.

Al di là della premessa, io vedo che c'è uno scollamento, un vivere su

piani diversi, quello che ci diciamo qui e quello che viviamo nelle nostre comunità locali. Testimoniare il vangelo che viviamo in questa serata è difficile perché le nostre comunità sono prese da esigenze pratiche, più tecniche e meno pastorali o forse perché siamo noi che non riusciamo a portare questo spirito innovativo nelle nostre comunità.

Riuscire a portare queste idee, queste sfide a livello locale, sul territorio, è la sfida che rimane incompiuta.

Caterina Pozzato

È il primo Consiglio pastorale diocesano cui partecipo. Ho trovato molto utile quando siamo passati a lavorare assieme al Consiglio presbiterale. Trovo positivo che i due Consigli abbiano lavorato insieme, c'è stata una varietà di metodo che ha arricchito.

Ho notato che nel corso di questi anni è venuto calando il numero delle presenze.

Riguardo ai contenuti, le scelte sono state opportune, anche se avremmo potuto lavorare 4 anni sulla *Evangelii gaudium*. Lavorare sui 4 principi sarebbe importante per il futuro, mi è sembrato che molte cose dovrebbero essere portate avanti. Nell'ultimo incontro, quello in cui ci siamo confrontati sul ruolo dei laici e dei preti nelle unità pastorali, mi è parso che la riflessione necessitasse di ulteriore approfondimento. Inoltre mi pare che la riflessione in merito al 4° ambito andrebbe ripresa; qui dovremmo crescere.

Chiara Antonello

Un punto di forza del Consiglio pastorale diocesano è che questo non è un luogo per la difesa di interessi particolari e ciò dà libertà; è un bel luogo di condivisione libero, è un luogo verticale in cui il confronto tra diverse generazioni aiuta e l'utilizzo di metodologie partecipative ha aiutato a fare dei passi assieme.

Questo luogo non ha la pretesa di fare ma di pregare e camminare insieme e questa è la bellezza che ho vissuto in questa esperienza. Ribadisco: è bello lavorare con il Consiglio presbiterale.

È un luogo per conoscere le persone e le buone pratiche delle varie zone.

Una debolezza: è faticoso essere rappresentativi di una strada fatta che ti ha portato a essere qui e riportare nei luoghi da dove sei partito l'esperienza fatta.

Siamo in tanti e questo richiede uno sforzo di organizzazione delle serate.

Spunti per il futuro: 1) la segreteria si è sempre incaricata di dare delle tracce però, per fare attenzione a chi facilita i lavori di gruppo, sarebbe bene che ci fosse una sintesi e un filo conduttore tenuto dalla segreteria; 2)

la divisione in gruppi potrebbe essere pensata a seconda dell'argomento, con dei criteri che cambino; 3) sarebbe bello che i lavori fossero introdotti da una parola che illumini.

Infine ringrazio per questo tempo di formazione e crescita.

Stefania Refosco

Condivido alcune cose che sono già state dette. È bello che i due Consigli si siano incontrati, ho apprezzato sia di poter lavorare in gruppo sia in maniera allargata nei dibattiti assembleari.

Sono d'accordo sul fatto che non ci dobbiamo dimenticare che siamo portavoce, che siamo rappresentanza e che dobbiamo fare lo sforzo per portare quanto vissuto.

Mi dispiace che questo sia l'ultimo incontro perché sono curiosa a proposito del sinodo sui giovani.

Ritengo significativo anche che si sia riusciti a cambiare tematiche in base a quello che il territorio e papa Francesco hanno proposto come questioni.

Daniele Stella

Ho fatto una riflessione in merito alla responsabilità del consigliere: mi sembra di aver percepito minore responsabilità, forse perché c'è meno occasione di ritorno, rispetto a quello che si fa in parrocchia come membri del Consiglio pastorale parrocchiale.

Sì, abbiamo discusso, però dopo un ritorno io non l'ho visto, questo manca, si potrebbe fare qualcosa.

Detto questo, mi è piaciuta l'eterogeneità del Consiglio.

Marco Anzalone

Mi ero immaginato molto più forte la questione della rappresentanza. Devo dire, con un po' di amarezza, che il fatto che il vicariato sia rappresentato è un po' caduto nel dimenticatoio.

A me sembrava interessante girare per il territorio, di cui sono stato eletto rappresentante dal Consiglio pastorale diocesano, ad ascoltare e condividere. Il fatto che io, come tutti gli altri, sia qui dovrebbe essere vissuto come un'opportunità per il territorio.

È stato positivo incontrarsi con il Consiglio presbiterale.

A volte mi è sembrato che ci mancasse un po' il tempo perché le questioni richiedevano riscaldamento; non potremmo pensare ad una formula migliore? Per esempio un pomeriggio? In un'altra sede, come Villa San Carlo, dove si può meditare?

Nel complesso è stata un'esperienza positiva.

Goretta De Battisti

Si avverte che la sinodalità di questo Consiglio è molto forte; c'è stato un autentico ascolto, un dialogo e un discernimento comune.

Riguardo alla rappresentanza, penso sia importante sottolineare che siamo qui per portare la nostra sensibilità, più che la voce di altri. Però credo anche che se qualcuno è stato inviato qui a rappresentare un territorio, gli deve venir data la possibilità di riportare quanto emerso, con un report per esempio.

Nella consulta dei laici molti argomenti vengono ripresi e trattati.

Credo anche io che una ripresa sull'*Evangelii gaudium* sia importante.

Volevo fare un ringraziamento alla segreteria, perché le cose sono state sempre inviate per tempo. Anche quella di fare un piccolo break credo sia stata un'attenzione particolare di questo Consiglio.

sr. Maria Luisa Bertuzzo

Trovo positivo il confronto che si realizza nel dialogo e auguro al nuovo Consiglio quella marcia in più che faccia fiorire le diverse sensibilità.

don Claudio Zilio

È stata una esperienza arricchente. Secondo me è importante la flessibilità avuta, è stato positivo non essere proprio così rigidi sul programma prestabilito e saper cambiare i temi anche in ascolto di quello che accade. Credo ci sia l'esigenza di incontrarsi più spesso. Però, dal mio punto di vista, questo spazio lo vedo equilibrato.

Sono state bene utilizzate anche le diverse modalità e di questo ringrazio chi ha lavorato di volta in volta, immagino la segreteria.

Per quanto riguarda il ritorno, nessuno è il rappresentante sindacale, ma il Consiglio è espressione di una dimensione diocesana che dovrebbe accogliere quanto emerso dalle realtà locali.

Quello che abbiamo vissuto con il Consiglio presbiterale è una eccezione, cioè come Consiglio pastorale diocesano dovremmo mettere insieme tutte le sensibilità e mi pare strano che come preti discutiamo le cose a parte. Come preti abbiamo bisogno di vivere la fraternità, ma non possiamo dimenticarci dei laici.

don Giampaolo Marta

È stata una bella esperienza per riflettere e fare strada insieme.

Mi domandavo: è questo l'ambiente in cui siamo chiamati a fare esperienza di fede? Il Consiglio presbiterale non è forse un'altra cosa, diversa dal Consiglio pastorale diocesano?

Anche io ringrazio per il lavoro fatto e, se permettete una cosa, in Camerun ogni anno pastorale inizia con le giornate diocesane, dove non si incontrano solo i preti per riflettere con il Vescovo, ma tutte le realtà insieme!

sr. Mariangela Bassani

Anche io volevo ringraziare della ricchezza di questo percorso. Ho avuto modo di partecipare alla segreteria, dove ho trovato persone che hanno lavorato con vivacità e dinamicità. È stato importante e prezioso anche il materiale spedito.

Apprezzo gli incontri con il Consiglio presbiterale.

Faccio notare una cosa: per la vita religiosa maschile sono mancate le presenze; forse si dovrebbe avere l'attenzione di sostituire chi per vari motivi non riesce più a partecipare.

Far ricadere nel concreto nostro il lavoro fatto dal Consiglio pastorale diocesano non è poi così facile. Io personalmente cerco di condividere con l'USMI quanto emerge in Consiglio, poi però dipende dalla sensibilità alla vita diocesana delle diverse persone.

Gianluigi Coltri

Questa è stata la mia terza esperienza, con tre vescovi diversi (esperienze non consecutive): come sono cambiate le cose in questi venticinque anni!

Mentre il Consiglio pastorale diocesano resta un ambito preziosissimo, il vero problema è la distanza dalle comunità. Negli anni ho avuto modo di esercitare questo mandato di rappresentanza in Consiglio. In questo ultimo mandato le cose sono cambiate ma è cambiato anche il vicariato.

Un tema da affrontare è quello di trovare modalità nuove per arrivare alle comunità.

Credo sia stato sottolineato da tutti gli interventi; credo non dipenda dalla buona volontà dei singoli che cercano di riportare anche se, a mio parere, in maniera troppo parcellizzata.

Marco Tuggia

È la mia prima esperienza in Consiglio pastorale diocesano. Io sono uno dei membri che non rappresentava nessuno e questo mi ha messo nella condizione di essere in un mare aperto.

Esprimo un po' una criticità, una difficoltà che ho avuto fin dall'inizio, che è una domanda e mi sembra che sia una questione aperta: io non ho capito l'identità di questo organismo. Credo che forse nei primi incontri del nuovo Consiglio pastorale diocesano dedicherei del tempo a capire meglio questa realtà.

Ho avuto l'impressione che siccome non era chiaro il perché e il per come, si saltasse un po' di qua e un po' di là, senza approfondimento e con un po' di superficialità.

Sentivo come se venisse fatta della formazione e questa cosa me la sono sentita e me la porto dietro. Sono colpito degli interventi dei sacerdoti che si stupivano della distinzione tra i due Consigli, presbiterale e pastorale.

Se si riuscisse a chiarire un po' meglio l'identità del Consiglio il lavoro diventerebbe più efficace.

Don Flavio Grendele

A me viene una riflessione. Mi pare che il problema del Consiglio pastorale diocesano non sia il ritorno nei vicariati: essendo il luogo in cui si esercita la responsabilità del popolo di Dio non vedrei la necessità del ritorno. Il ritorno dovrebbe essere quello del Vescovo. Piuttosto a me sembra che il problema sia l'inizio, cioè le questioni che vengono poste al Consiglio dal Vescovo e che poi lui dovrà far ricadere sulla Diocesi. Il problema è come le questioni vengono poste.

Invece a volte ho trovato che si sia fatto un approfondimento più che un Consiglio.

Anche dal mio punto di vista la parola Consiglio ha una valenza, mi ritrovo con don Flavio, però a me sono piaciute molto le serate in cui sono intervenuti degli esperti. È anche giusto che la riflessione sia di livello un po' più alto.

Gianfranco Mocellin

Quando mi hanno chiesto di partecipare a questo consiglio mi sono un po' preoccupato. Mi è stato detto: cerca di essere quello che sei.

Posso dire che qualche volta partire da Bassano e venire giù era faticoso e non sempre sono venuto giù volentieri, però sono tornato a casa contento. Non pensiamo che di rimando non portiamo qualcosa alle nostre comunità, dobbiamo solo stare attenti al linguaggio, a volte usiamo linguaggi e schemi troppo clericali.

Io, come scelta mia personale, cerco di essere poco in parrocchia e frequentare ambienti diversi, fuori, dove ci sono semi di potenzialità che da dentro non si vedono.

Non ho ricette per dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, però ci siamo trovati in vicariato con tutte le segreterie e quello è già un inizio.

La grande difficoltà è riuscire a fare sintesi.

Donatella Mottin, moderatrice del Consiglio

Anche per me è stata la prima esperienza in Consiglio pastorale diocesano.

Devo ringraziare don Agostino Zenere soprattutto per i primi anni. Abbiamo discusso molto, proprio perché ero partita anche io con la domanda: che cos'è il Consiglio pastorale diocesano? Che ruolo ha?

Cioè, va bene discutere insieme, fare formazione, ma decideremo anche qualcosa...

Preme anche a me il discorso della ricaduta.

Ricordo che in uno dei primi incontri in segreteria don Agostino ha usato le parole di Giampaolo, cioè di non preoccuparsi delle ricadute, ma di essere laboratorio di riflessione fatta insieme, piccolo spazio che ci si prende come Chiesa nelle sue diverse espressioni, per confrontarsi sulle realtà.

La flessibilità mi piace e credo che come Chiesa dobbiamo essere disposti a essere spiazzati dal vento dello Spirito. Credo vada mantenuta e sviluppata nel prossimo Consiglio la questione dell'identità, credo che si debba ripartire da qui, dalla domanda sul senso.

Ci sono state sicuramente alcune difficoltà e i molti avvicendamenti subiti dalla segreteria non hanno aiutato. Dovrebbe continuare il lavoro con il Consiglio presbiterale, visto che rimane un'utopia l'idea del Consiglio pastorale diocesano come luogo di condivisione delle scelte...

Anche il fatto di affrontare lo stesso tema, pur divisi, potrebbe essere una strada.

Il Consiglio si è concluso con un intervento del Vescovo, che riportiamo di seguito.

Mons. Beniamino Pizziol

Vorrei dividere l'intervento in tre capitoli:

1. Tentativo di dare una risposta a chi si è posto la domanda sull'identità.
2. Positività, criticità e prospettive.
3. Ringraziamenti.

1. Senso e identità di un Consiglio pastorale diocesano e per ricaduta su quelli vicariali e parrocchiali

Questi organismi di partecipazione sono sorti dopo il Concilio Vaticano II, che ha dato alcuni input su partecipazione e comunione. A 50 anni di distanza siamo appena agli inizi, c'è senso di identità più per il Consiglio presbiterale che per il Consiglio pastorale diocesano, il quale non è stato

proposto come obbligatorio (a differenza del Consiglio presbiterale). Il presbiterio è a servizio del popolo di Dio, motivo per cui è stato reso obbligatorio il CPR e lasciato alla scelta dei vescovi il Consiglio pastorale diocesano.

Quasi tutte le diocesi hanno reso obbligatorio il Consiglio pastorale diocesano e a Vicenza ho trovato una realtà ancora viva, non stantia.

Chiamarli organismi è dire che sono una realtà vivente e il Consiglio pastorale diocesano io l'ho sentito come un organismo vivo. Direi che dal punto di vista rappresentativo è più forte del Consiglio presbiterale. Lì sono solo preti, non vengono neanche i diaconi, mentre questo organismo vivente, che è il Consiglio pastorale diocesano, vede presenti i preti, i diaconi, i consacrati, i laici, una coppia eletta in quanto coppia. Questo organismo che voi rappresentate va verso la rappresentanza piena di tutta la Diocesi.

Sono sempre venuto agli incontri con il desiderio di ascoltare le componenti del popolo di Dio.

Desidero ascoltare il popolo di Dio perché non posso farne a meno... e ogni volta che lo ascolto è un arricchimento; il vescovo non può prescindere dal popolo di Dio.

Ci sono dei momenti in cui lavoriamo insieme, altri in cui c'è da valorizzare le specificità.

Ciascuno di voi che è venuto qui è importante, ispirato e illuminato dallo Spirito.

Il Consiglio pastorale diocesano è anche un organismo di comunione, che non è data dalla nostra capacità di tollerarci a vicenda. Al centro nostro c'è Cristo, la Trinità. Siamo qui perché siamo chiamati ad essere testimoni della nostra fede in Cristo. Aver sperimentato questa fraternità è già un valore. Abbiamo offerto al Vescovo una riflessione che è *sensus fidelium*; però questo fatto dell'essere uniti nel nome di Cristo non ci esonera dal discernimento.

Siamo chiamati a discernere i segni dei tempi che lo spirito suscita nelle pieghe e nelle piaghe della storia. Questo segmento di storia non è né più né meno difficile di altri segmenti.

Noi siamo in un segmento di storia che viene definito come passaggio epocale in un mondo che cambia e dobbiamo rendere conto di questo mondo che cambia.

L'identità non è mai un aspetto statico, è dinamica, si fa, si realizza. In questi 50 anni gli organismi si stanno creando. Ringrazio che a Vicenza, pur con tutte le difficoltà, siano sentiti. I consigli vicariali sono un po' più in difficoltà per un problema di circolarità della comunicazione.

2. Positività, criticità e prospettive

Un punto di forza, evidentemente, è quello del riferimento alla *Evangelii gaudium*. Papa Francesco ce l'ha detto a Firenze. Vi chiedo di prendere in considerazione la EG come stella del cammino per la Diocesi. Nuova presenza di Chiesa, con nuovo volto e nuovo stile e questo deve essere un punto da dove ripartire il prossimo anno.

Capacità di ascolto e scambio reciproco attraverso i lavori di gruppo: questi sono gli elementi della sinodalità. L'ascolto che abbiamo avuto è stato veramente encomiabile, perché manifesta una Chiesa matura in tutte le sue componenti.

Secondo me, nel piatto della bilancia tra la dimensione formativa e quella propositiva abbiamo valorizzato quella formativa, affrontando temi nevralgici per la vita della Diocesi. Abbiamo affrontato gli aspetti economici della Diocesi e il compito dei laici e dei preti fino ad arrivare ad un momento molto espressivo della sinodalità, nella decisione sulla nota delle UP. Sento che quelle proposizioni hanno un valore forte, perché hanno avuto il consenso delle persone, questo è un modo, perfettibile certo...

Punti di debolezza: la circolarità della comunicazione, la sensibilità che dobbiamo avere, poiché il Vescovo non può prendere decisioni da solo, se non (cfr. *Humanae Vitae*) in casi eccezionali. La circolarità della comunicazione sta più in questa sensibilità che non in una struttura giuridica.

Altra debolezza: abbiamo affrontato questioni interne alla vita della nostra Chiesa (io ho voluto venire qui e ascoltare) però la questione dell'immigrazione, della partecipazione dei cattolici alla vita politica e quella della Banca Popolare di Vicenza, sono mancate. Se non le ho proposte, è perché volevo ascoltare i problemi che vengono da voi. Sono mancate forse anche alcune questioni nella vita della Diocesi. Per esempio quello che manca è il 4° ambito, quello socio-culturale. Su questo forse bisogna spostare un po' il baricentro.

Suggerimenti per il futuro: affrontare questioni *ad intra* e *ad extra* (GS 1) e tenere in equilibrio queste due realtà e curare meglio la circolarità della comunicazione, non in senso strumentale funzionale, ma come sensibilità acquisita.

3. Ringraziamenti

Ringrazio tutti i componenti del Consiglio pastorale diocesano, sia quelli eletti, sia quelli scelti dal Vescovo. Vi ringrazio perché come laici uomini e donne, consacrati e consacrate, diaconi e presbiteri, in questi 4 anni mi avete dato molto. Questo è un luogo privilegiato di partecipazione, io mi sono sentito sostenuto dal vostro condividere la vostra fede in Cristo. Il

Vescovo ha il compito di guida, di stare davanti, in mezzo e in fondo. Io mi sono sentito in queste tre dimensioni.

Ringrazio anche la segreteria, ringrazio la moderatrice, per tanti motivi. Io vado fiero quando in posti di responsabilità c'è la presenza di una donna e lei l'ha condotto bene. Il discorso della ministerialità femminile ci deve stare a cuore.

Allegato

Sintesi degli argomenti affrontati dal Consiglio pastorale diocesano nel quadriennio 2014-2018

ANNO I

Una nuova presenza di Chiesa nel territorio con un nuovo volto e un nuovo stile

I incontro - 16 novembre 2014

Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano ed elezione dei componenti della segreteria.

II incontro - 23 febbraio 2015

A partire dall'esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* sono state individuate alcune questioni che sembrano prioritarie nel delineare una nuova presenza di Chiesa nel territorio.

È emerso che quella che ha più bisogno di attenzione e cura è la dimensione del dialogo, considerandone i diversi aspetti: multiculturalità, città (come luogo di incontro e di diversità, ma anche che genera nuove povertà), identità (c'è bisogno di dialogo per capire chi siamo), comunicazione, metodo/stile, sinodalità.

III incontro - 27 aprile 2015

A partire dalla bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia, è stato avviato un confronto su cosa significhi praticare la misericordia nelle parrocchie, nei vicariati e nella nostra realtà quotidiana.

Dimensioni emerse: recuperare il senso del perdono e dell'accoglienza, valorizzare le buone pratiche che già esistono nelle nostre realtà.

ANNO II

Per una Chiesa in uscita che usa la misericordia per incontrare le fragilità del nostro tempo

I incontro - 5 ottobre 2015

A partire da un lavoro sull'ascolto condotto dalla sociologa Monica Chilesi ci si è chiesti dove la Chiesa manchi di ascolto.

È emerso che la Chiesa manca di ascolto nella quotidianità, nelle fragilità del nostro tempo, nel disagio e nelle situazioni periferiche.

II incontro - 30 novembre 2015

Dopo una relazione del prof. Arvalli sul discernimento, abbiamo ragionato su quanto emerso nel precedente incontro rispetto alla Chiesa e all'ascolto.

Riconosciamo una difficoltà ma di fondo una domanda è d'obbligo: che idea di Chiesa emerge dalle nostre affermazioni?

III incontro - 1 febbraio 2016

È stato chiesto ai membri del Consiglio di lavorare a gruppi divisi nei quattro ambiti della pastorale e cioè della liturgia, dell'annuncio/catechesi/missione, della carità e sociale/culturale e, sull'onda delle tre dimensioni che maggiormente hanno interrogato i lavori del Consiglio, cioè dialogo, misericordia e ascolto, di elaborare proposte concrete (fattibili e audaci) da sottoporre all'attenzione del Vescovo perché le faccia proprie.

Le proposte risultanti al termine dei lavori di gruppo e del dibattito in assemblea sono le seguenti: testimonianza di vita come omelia, adozione a 'vicinanza', rete di persone che intercettino i bisogni del territorio, tornare a parlare di mondialità, anno di riposo dal 'fare' per 'ascoltare'.

IV incontro - 18 aprile 2016

Dibattito attorno alla proposta di riforma della presenza di Chiesa nel nostro territorio (unità pastorali).

ANNO III

I incontro - 28 settembre 2016 (assieme al Consiglio Presbiterale)

Informazioni sulla situazione economica e patrimoniale della Diocesi, da parte dell'economista mons. Renato Dovigo e del rag. Andrea Dal Ponte.

II incontro - 9 novembre 2016 (assieme al Consiglio Presbiterale)

A partire da alcune testimonianze si è dibattuto, assieme al Consiglio Presbiterale, circa le unità pastorali e su quali sfide, opportunità e fatiche si prospettano per le comunità cristiane della Diocesi a partire dalla riforma in atto della presenza di Chiesa nel territorio.

III incontro - 20 febbraio 2017

Dibattito e confronto con due relatori (il sociologo Alessandro Castegnaro e il teologo don Alessio Dal Pozzolo) a partire dalla domanda: quali elementi contraddistinguono la comunità cristiana oggi?

IV incontro - 3 aprile 2017

Dibattito e confronto con due relatori (don Livio Tonello e Luca Fontolan) a partire dalla domanda: come cambia – e/o dovrebbe cambiare – il compito di laici e preti nel contesto delle unità pastorali?

ANNO IV

I incontro - 20 settembre 2017 (assieme al Consiglio Presbiterale)

Lettura e revisione della Nota sulle unità pastorali.

II incontro - 20 novembre 2017

Confronto con l'équipe diocesana che si sta occupando delle iniziative in merito al Sinodo dei vescovi sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Dopo alcune provocazioni ci si è chiesti: la nostra, è una Chiesa per giovani?

III incontro - 14 gennaio 2018

Assemblea diocesana per la promulgazione della Nota sulle unità pastorali.

IV incontro - 16 aprile 2018

Verifica del cammino compiuto dal Consiglio pastorale diocesano nel quadriennio 2014-2018.

a cura di
LAURA PIGATO
segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

CRONISTORIA DEL QUINQUIENNIO 2013-2018 DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

L'attuale Consiglio Presbiterale Diocesano – eletto secondo i canoni del CIC¹ e dello Statuto diocesano² – iniziò la sua attività il 26 settembre del 2013. Sino al 3 maggio 2018 (giorno dell'ultima assise) si è riunito 18 volte (1/2013, 3/2014, 3/2015, 5/2016, 4/2017, 2/2018).

Nell'arco dei cinque anni, le modalità della riunione non sono sempre state 'ordinarie', sia perché il Consiglio Presbiterale si è riunito assieme a quello Pastorale Diocesano (28.9.2016, 9.11.2016, 20.9.2017) sia perché ha ritenuto opportuno alcuni incontri 'straordinari' a tematica – per così dire – 'urgente' (30.4.2015, 1.12.2016). Gli incontri si sono tenuti in sessione breve (mezza giornata con pranzo) o in sessione lunga (giornata intera con pranzo)³.

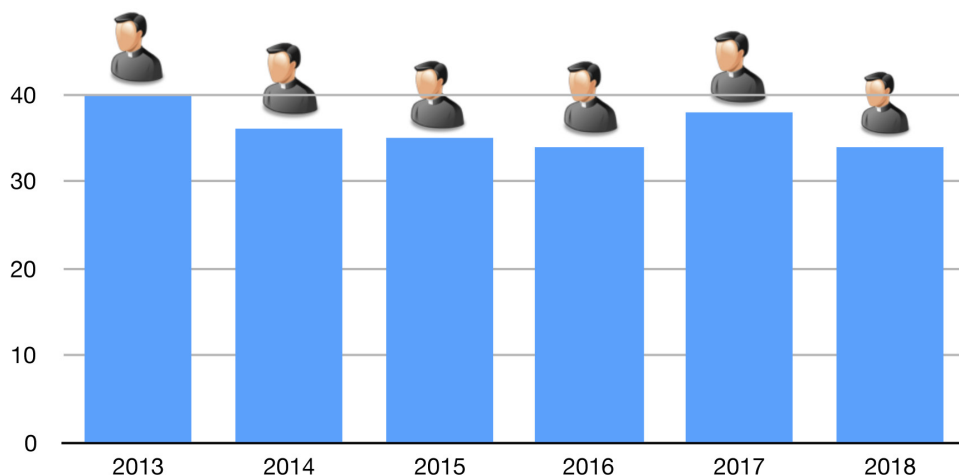
¹ «In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata», can. 495 § 1. Si vedano poi i cann. 496-502.

² «Il Consiglio presbiterale, costituito nella Diocesi di Vicenza a norma del can. 495 § 1 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo che esprime la collaborazione del presbiterio diocesano al governo pastorale della Diocesi, offrendo al Vescovo il contributo del suo consiglio al fine di provvedere al bene della Chiesa particolare. Il Consiglio presbiterale è formato da presbiteri che rappresentano l'intero presbiterio ed è segno e strumento di comunione dei presbiteri tra loro e con il Vescovo nella comune partecipazione al ministero sacerdotale. Il contributo specifico del Consiglio presbiterale al governo della Diocesi si attua attraverso la funzione consultiva: interviene pertanto nella elaborazione delle scelte pastorali e delle decisioni di governo manifestando al Vescovo pareri motivati sui diversi problemi della vita diocesana, che vengono sottoposti alla sua riflessione. Il Vescovo, oltre ai casi previsti dal diritto, lo interpella nelle questioni di maggiore importanza (can. 500 § 2). Non sono di competenza del Consiglio presbiterale le questioni relative allo stato delle singole persone fisiche e quelle relative alle nomine e ai trasferimenti», B. PIZZIOLO, *Statuto del Consiglio presbiterale*, 19 maggio 2013.

³ Gli incontri a giornata intera o breve si sono sempre tenuti a Villa San Carlo di Costabissara, mentre gli incontri congiunti al CPD si sono tenuti in Seminario.

I componenti del Consiglio⁴ non sono stati sempre i medesimi a causa degli avvicendamenti dovuti alla mobilità dei servizi diocesani legati alle persone e alle scelte del Vescovo⁵.

Guardando le tabelle delle presenze/assenze si può dire comunque che la partecipazione è sempre stata della maggioranza qualificata (34,25 ) benché lungo il cammino del quinquennio – come da Statuto – siano decaduti da membri del Consiglio tre presbiteri⁶ per continue assenze ingiustificate.



2013-2018: periodo di vita del CPrD

 : presenze dei preti al CPrD. All'inizio il CPrD era composto di 42 presbiteri, alla fine di 37. Per incarichi plurimi affidati allo stesso prete, il Consiglio ha perso di rappresentatività lungo gli anni. Occorrerà tenerne conto per il futuro.

⁴ «Per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale: 1) circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni seguenti e degli statuti; 2) alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto, tali cioè che appartengano al consiglio per l'ufficio loro affidato; 3) il Vescovo diocesano è libero di nominarne alcuni», can. 497.

⁵ Lungo il quinquennio c'è stato il *turnover* dei Vicari (dovuti allo spostamento dei parroci), di alcuni servizi di Curia (mons. Furian nell'ottobre del 2015 lascia il posto a mons. Zaupa L., nuovo Vicario generale, don Zenere nel febbraio del 2017 lascia il posto a don Marchesini, nuovo direttore dell'Ufficio per il coordinamento della Pastorale, membri *ex ratione officii*), e di nomine riservate direttamente al Vescovo (don Massignani nel settembre del 2016 lascia il posto a don Gasparini, nuovo Segretario del CPrD, e don Pistore nel settembre del 2017 lascia il posto a don Ogliani, nuovo Moderatore del CPrD).

⁶ Don Bergamin, don Corradin F. e don Damini. P. Maffina ssp ha lasciato per problemi di salute.

Date e temi dei 18 incontri (sempre improntati dalla Segreteria⁷ presieduta dal Vescovo) sono stati i seguenti:

I, 26 settembre 2013, ore 9-12.30

Natura e compiti del Consiglio presbiterale diocesano

- Natura e compiti del CPrD (Vescovo);
- Lettura dello Statuto e commenti (mons. Furian);
- Presentazione in assemblea dei componenti il Consiglio;
- Adempimenti statutari: elezione della Segreteria⁸ ed elezione dei componenti della Commissione per la Formazione Permanente del Clero che sono di competenza del CPrD;
- Individuazione delle tematiche da affrontare nell'a.p. 2013-2014 sulla scorta di quelle proposte nell'incontro del CPrD del dicembre 2012⁹.

II, 30 gennaio 2014, ore 9.15-17

La figura di papa Francesco e l'identità del presbitero diocesano

- Come incide la figura, la predicazione, il ministero, l'impostazione pastorale di Papa Francesco nella mia identità di presbitero e nelle mie modalità di svolgere il ministero?;
- (pomeriggio-gruppi di lavoro) Cosa sento generativo della mia fede e di quella della mia comunità? Cosa, invece, vi porta aridità e svuota dentro?;
- Il CPrD esprime un parere circa la proposta di vendita di una parte del Seminario nuovo all'Ulss 6 di Vicenza.

⁷ Gli o.d.g. degli incontri congiunti al CPD sono stati discussi e concordati dalle due Segreterie. Degni di nota sono soprattutto gli incontri che hanno riguardato le U.P. e che hanno dato origine – dopo un cammino sinodale – alla nuova Nota Pastorale del gennaio 2018.

⁸ Don Pasinato, don Vivian, don Dall'Olmo, che si aggiungono a quelli d'ufficio + Pizziol, mons. Furian, don Zenere e al Moderatore, don Pistore e al Segretario, don Massignani, scelti dal Vescovo.

⁹ In quell'incontro del 15 dicembre 2012 il CPrD si era proposto di affrontare, con l'aiuto di alcuni esperti, le seguenti tematiche: *un approfondimento sul ministero della Presidenza del presbitero nella comunità, *la spiritualità del prete diocesano (la diocesanità) e le spiritualità particolari con l'individuazione di alcuni criteri di riferimento, *il delicato passaggio dei 75 anni nella vita dei presbiteri, con la rassegna delle dimissioni al Vescovo e le possibili forme del servizio pastorale dopo le dimissioni stesse, *i presbiteri che hanno lasciato il ministero: i segnali della crisi, l'accompagnamento durante la crisi e dopo le dimissioni dal ministero, *il passaggio dalla guida di una parrocchia a un'altra, *la scelta delle priorità nella vita e nella missione della Chiesa diocesana, *la vita concreta, domestica del prete diocesano, *la questione delle case canoniche e delle strutture parrocchiali, *come i laici possono prendersi cura dei propri presbiteri?, *la responsabilità giuridica e canonica del parroco verso le persone e le strutture, *i preti anziani e ammalati, *la Pastorale della famiglia.

III, 8 maggio 2014, ore 9.15-17

Il presbiterio e le sue forme concrete di realizzazione

- Secondo quali forme concrete (umane e ministeriali) si realizza il presbiterio nella nostra esperienza di Chiesa? Cosa lo contrasta? Quali proposte potrebbero favorirlo?;
- (pomeriggio) Nuovo progetto educativo del Seminario Minore;
- Presentazione del prossimo Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze;
- Nuovi confini della Diocesi: la parrocchia di Caselle nel comune di Presana sotto la diocesi di Verona.

IV, 11 settembre 2014, ore 9.15-17

Chiudiamo le missioni o apriamo la missione?

- Il significato della presenza dei preti *fidei donum* nella nostra Diocesi (con la presenza dei due vescovi di Maroua-Mokolo, mons. Stevens e mons. Ateba);
- Il tema dell'assemblea del Clero all'interno del cammino generale del Consiglio Presbiterale diocesano (don Vivian);
- La prospettiva dei preti *fidei donum* a partire dall'Enciclica *Fidei donum* di Pio XII (don Tamiozzo);
- Il rapporto tra Chiesa-presbiteri-territorio alla luce dell'esperienza di *fidei donum* (don Marta e don Fontana);
- (pomeriggio-gruppi di lavoro) L'esperienza dei *fidei donum* è ormai superata?

V, 22 gennaio 2015, ore 9.15-17

L'avvicendamento del clero in Diocesi

- Votazione delle proposizioni inerenti l'ambito missionario;
- L'avvicendamento del Clero in Diocesi: criteri, difficoltà e prospettive (mons. Furian) alla quale segue una discussione assembleare;
- (pomeriggio-gruppi di lavoro).

VI, 30 aprile 2015, ore 9.15-17

Temì vari

- In ascolto dei preti del Sessennio (don Dall'Olmo, don Cecchelero, don Refosco, don Mattiello F., don Vivian D., don Balzarin);
- (pomeriggio-gruppi di lavoro) Uno strumento di lavoro per i preti che cambiano parrocchia: confronto in gruppi e nomina di una commissione *ad hoc*;
- Rendiconto della cassa diocesana al 31.12.2014 e presentazione del bilancio dell'IDSC a fine anno 2014 (mons. Dovigo).

VII, 17 settembre 2015, ore 9.15-17

La vita della Diocesi (inizia una riflessione precisa sulle U.P. 1.)

- Dove ci sta guidando lo Spirito? Il presbiterio s'interroga per individuare i tratti di un nuovo volto della Chiesa di Dio che è in Vicenza (don Vivian);
- (pomeriggio-gruppi di lavoro) Uno strumento di lavoro per i preti che cambiano parrocchia (valutazione su una bozza preparata dalla commissione di lavoro);
- Comunicazioni del Vescovo: apertura di una nuova missione in Mozambico, chiusura della missione in Cameroun, e nome del nuovo Vicario generale.

VIII, 21 gennaio 2016, ore 9.15-17

Temì vari - la vita della Diocesi (si continua ancora sulle U.P. 2.)

- Definizione dello strumento di lavoro per accompagnare il trasferimento dei parroci
- Criteri e prospettive per una proposta di costituzione delle U.P. nell'intera Diocesi (don Zaupa L.);
- (pomeriggio-gruppi di lavoro);
- Elezione dei presbiteri membri del CDA e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IDSC;
- I Diaconi permanenti che quest'anno celebrano "traguardi" significativi (mons. Trabacchin);
- La proposta di un Sinodo Diocesano sulla Famiglia (Vescovo) e discussione in assemblea sulla sua opportunità e fattibilità a questo punto del cammino diocesano;
- L'Ordinazione episcopale di monsignor Pavanello (Vescovo).

IX, 28 aprile 2016, ore 9.15-12.30

Temì vari - la vita della Diocesi (si continua ancora sulle U.P. 3.)

- Il lavoro dei tre gruppi in merito alla proposta del Vicario generale sulle U.P. (don Zenere): aspetti positivi e condivisibili, aspetti problematici e discutibili, suggerimenti e proposte;
- L'Iniziazione Cristiana in Diocesi (don Casarotto);
- Comunicazioni sulla vita del Seminario Diocesano (mons. Guidolin).

X, 28 settembre 2016, ore 19-22

Il Vangelo e l'uso dei beni: la situazione economica della Diocesi. 1.

- Incontro congiunto con il CPD;
- Intervento della Commissione di Pastorale Sociale e del Lavoro (in

riferimento alla Lettera del Vescovo sul *crack* della Banca Popolare di Vicenza);

- Presentazione della situazione patrimoniale della Diocesi (mons. Dovigo);
- Lavori di gruppo e ritrovo in assemblea.

XI, 9 novembre 2016, ore 19-22

Le unità pastorali in Diocesi. 4.

- Incontro congiunto con il CPD;
- Intervento dei due moderatori del CPD e del CPrD su quanto già discusso dai due Consigli a proposito delle Unità Pastorali (sig.ra Mottin e don Pistore);
- Provocazione ‘teologica’ (don Vivian);
- Due testimonianze che raccontano in prima persona come è cambiato il modo di essere presbiteri e laici nelle comunità cristiane negli ultimi anni (Marco e Donatella dell’U.P. di Creazzo);
- Dibattito assembleare;
- Intervento del Vicario generale;
- Comunicazioni del Vescovo.

XII, 1 dicembre 2016, ore 9.15-12.30

Il vangelo e l’uso dei beni: la situazione economica della Diocesi. 2.

- La situazione attuale e le prospettive future per quanto riguarda la struttura del Seminario Diocesano (mons. Guidolin);
- Il futuro uso del Tempio di San Lorenzo e dell’annesso convento (Vescovo);
- La Casa per ferie “Regina mundi” di Cavallino (rag. Dal Ponte).

XIII, 16 febbraio 2017, ore 9.15-12.30

La vita dei presbiteri

- Come cambia la forma del ministero dei preti per una nuova presenza di Chiesa nel territorio? (don Vivian);
- Lavori di gruppo;
- Relazione in assemblea.

XIV, 30 marzo 2017, ore 9.15-17

Le unità pastorali in Diocesi. 5.

- Le dinamiche delle parrocchie nel nuovo assetto diocesano in U.P. e resoconto della discussione in merito alle U.P. avvenuta nel CPD (don Marchesini, neo direttore dell’Ufficio Pastorale), con alcune provocazioni (don Vivian);
- Relazione sul governo ‘sinodale’ della Diocesi (Vescovo).

XV, 4 maggio 2017, ore 9.15-12.30

Temi vari - il Vangelo e l'uso dei beni: la situazione economica della Diocesi. 3.

- Relazione sulla vita e sul bilancio dell'IDSC (mons. Marangoni);
- Il significato e la promozione dell'8x1000 in Diocesi (don Marangoni);
- Relazione sulla situazione della vita pastorale in Mozambico con riferimento ai nostri preti *fidei donum* don Vivian D. e don Bolzon (mons. Dalla Zuanna, vescovo di Beira, Mozambico).

XVI, 20 settembre 2017, ore 19-22

Le unità pastorali in Diocesi. 6.

- Incontro congiunto con il CPD;
- Presentazione delle proposizioni circa le U.P. preparate dalla Commissione addetta e discussione in assemblea con correzioni 'per modo'.

XVII, 8 febbraio 2018, ore 9.15-17

Il diaconato permanente nella nostra Chiesa: identità dinamica, animazione vocazionale, formazione ed esercizio ministeriale nel contesto delle unità pastorali

- Introduzione teologico-pastorale (don Sandonà);
- Il Diaconato permanente nella diocesi di Reggio Emilia: un'esperienza (mons. Nicelli);
- Il Diaconato permanente nella diocesi di Torino: un'esperienza (don Baima-Rughet)
- (pomeriggio-ripresa in assemblea) Confronto libero;
- Definizione delle linee guida di un possibile 'percorso diocesano'. Viene lasciato alla Segreteria del Consiglio – sulla scorta della discussione avvenuta nel pomeriggio – preparare alcune proposizioni (con una sorta di introduzione teologica) da correggere 'per modo' e da votare in una delle sedute del nuovo CPrD nell'a.p. 2018-2019.

XVIII, 15 marzo 2018, ore 9.15-12.30

Il Vangelo e l'uso dei beni: la situazione economica della Diocesi. 4.

- Presentazione dei lavori che si stanno compiendo in Seminario (mons. Miola);
- Presentazione degli immobili – di proprietà e non – legati alla Diocesi (sig.ra Mattiello);
- Presentazione della situazione della "Domus" e della Casa per ferie "Regina Mundi" di Cavallino (mons. Miola) e votazione del CPrD sulla vendita della Casa;
- (pomeriggio) Ripresa e interventi in assemblea.

Dalla cronistoria quinquennale si evince che le tematiche trattate dal CPrD si sono enucleate sostanzialmente attorno a quattro aspetti:

* Le **Unità Pastorali** > 33,3% - 6/18 incontri;

* La **vita dei presbiteri** (con una sola puntata sul giovane Clero) > 25% - 4,5/18 incontri;

* **L'uso dei beni** (con un riferimento particolare alla situazione economico-patrimoniale della nostra Diocesi) > 22,2% - 4/18 incontri;

* **Altri temi** > 19,4% - 3,5/18 incontri.

Come si decise nell'incontro dell'8 febbraio 2018, rimane ancora aperto il tema del Diaconato permanente in Diocesi, sulla scorta delle proposizioni e del 'cappello teologico' elaborati dall'attuale Segreteria e rilanciate durante l'ultimo incontro dello scorso 3 maggio. Le proposizioni sono state predisposte e serviranno come punto di partenza del nuovo Consiglio affinché riesca a preparare un testo – che servirà al Vescovo come traccia per suo documento ufficiale – che possa guidare la comunità diaconale (e i suoi candidati) nei prossimi anni.

a cura di
DON MARCO GASPARINI
segretario del Consiglio Presbiterale

GIORNATA DI SANTIFICAZIONE DEL CLERO

Venerdì 8 giugno in Seminario si è tenuta la celebrazione diocesana della Giornata di Santificazione del Clero.

Riportiamo di seguito la meditazione di don Angelo Maffeis, sacerdote della Diocesi di Brescia e docente all'Università Cattolica, sede di Brescia.

La spiritualità presbiterale nella riflessione di Giovanni Battista Montini

Vi sono persone che nelle parole e nelle azioni lasciano trasparire il proprio intimo con immediatezza e spontaneità. Altri invece, per carattere o per formazione, tendono a custodire gelosamente la propria interiorità e sembrano quasi voler sottrarre la propria coscienza a ogni sguardo indiscreto. Paolo VI appartiene senza dubbio a questo secondo genere di persone. Coloro che si sono accostati a lui hanno testimoniato di aver percepito una grande sensibilità e capacità di ascolto, oltre a una lucida capacità di analisi dei problemi e a una vasta cultura. Ma non si può negare che la radice profonda di cui si sono alimentati la sua opera e il suo ministero sia rimasta per molti aspetti nascosta e sconosciuta a chi è stato testimone della sua azione pubblica (da questo forse dipendono, almeno in parte, le incomprensioni che ha incontrato in alcuni momenti della sua vita).

La pubblicazione dopo la morte di Paolo VI di numerosi scritti di carattere personale permette di fare luce su alcuni aspetti della sua esperienza cristiana e spirituale. Lo sforzo di cogliere questo lato interiore della persona di Paolo VI non è privo di interesse per la comprensione storica della sua persona e del suo pontificato. Ma è particolarmente importante nel momento in cui, con la sua canonizzazione, papa Montini è proposto a tutta la chiesa come modello di vita cristiana.

Quale testimonianza possiamo raccogliere dal modo in cui Giovanni Battista Montini ha vissuto il suo servizio alla chiesa nel ministero pre-

sbiterale ed episcopale e nei compiti a cui è stato chiamato nelle diverse stagioni della sua vita? Cercheremo di cogliere alcuni aspetti di questa testimonianza di vita, rivolgendosi non tanto agli insegnamenti ufficiali del periodo milanese o del pontificato, ma agli scritti di carattere personale nei quali affiorano le questioni con cui si è confrontato e si trovano le tracce del cammino che ha dato progressivamente forma alla sua vita spirituale e al suo servizio alla chiesa.

Il contesto: tra lavoro d'ufficio e impegno pastorale

Per apprezzare in modo esatto i temi della meditazione di Giovanni Battista Montini sul ministero presbiterale è utile richiamare rapidamente il contesto in cui questa riflessione è maturata. Dopo la sua ordinazione presbiterale, ricevuta a Brescia il 29 maggio 1920, si trasferisce a Roma per proseguire gli studi e frequenta i corsi della Gregoriana, iscrivendosi al tempo stesso alla Facoltà di Lettere della Sapienza, con l'intento di coltivare i suoi interessi in campo storico e letterario. Nell'autunno dell'anno seguente la sua vita conosce una svolta perché, grazie all'intervento dell'onorevole Longinotti, amico della famiglia Montini, Giovanni Battista viene chiamato all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Questa decisione prelude al suo ingresso nel servizio della Santa Sede e segna la strada che lo porterà a lavorare per trent'anni in Segreteria di Stato.

Il 26 ottobre 1921 in una lettera scritta al suo padre spirituale, l'oratoriano padre Carlo Caresana, Giovanni Battista Montini esprime i sentimenti con cui vive questa svolta:

«Lei solo raccoglierà il singhiozzo della mia vita spezzata, che sarà l'unico. Stasera ho parlato, combinato. I miei poveri studi saranno di nuovo sconvolti, i miei libri si chiuderanno, quelli su cui avevo creduto dovessi rintracciare l'immagine del Signore; ne dovrò aprire altri e nuovi che sempre, forse unici, non avrei mai voluto che posassero a lungo sul mio tavolo. Sarò tra le insidie delle anime brevi e avrò alle spalle le adulazioni e il disprezzo dei piccoli e dei grandi. Avevo tutto e positivamente atteso e meditato, fuorché questo piano di vita. Qualsiasi apostolato fuorché questo; qualsiasi sacrificio fuorché quello della carriera; qualsiasi angolo di monastero o di parrocchia, ma non l'anticamera. Dovrò fare, come Cristo il falegname, l'uomo d'ufficio, e trovare le sue sembianze più che umane, qualche volta alterate: mistero nascosto per noi la sua faccia trasfigurata. Eppure lo so è la stessa faccia. Forse fui punito: in fondo al desiderio delle umili vie stava altero un sentimento di critica e di disprezzo. Imparerò a sorridere ai grandi, e la maniera di dare importanza alle cose. Signore, vi ho tradito? Ho istanti di furore con me stesso, che fui, che sono ridicolmente debo-

le. Non ho però mai avuto la sensazione, in quel momento che forse lo fui, d'esserlo stato coscientemente» (*Carteggio*, pp. 774-775).

Quello che trova espressione in questa lettera non è certo l'atteggiamento di una persona che abbia programmato la sua carriera. L'inclinazione e il desiderio di don Battista andavano in direzione opposta a quella che le decisioni prese nell'ottobre del 1921 lasciano intravedere. Dalle parole di questa lettera traspare l'atteggiamento di una persona dalla sensibilità acuta, che intendeva dare alla propria vita tutt'altro orientamento e che si interroga tuttavia su cosa significhi, nella concreta situazione che indipendentemente da lui si è determinata, obbedire alla volontà di Dio. E si domanda se al fondo del suo sincero «desiderio delle umili vie» non si nasconda «altero un sentimento di critica e di disprezzo». Egli intuisce che dietro un'umiltà ostentata può nascondersi l'orgoglio. In ogni caso, l'umiltà che porta a non presumere di se stessi e a non cercare la propria affermazione, non significa neppure sottrarsi alla responsabilità alla quale si è chiamati.

L'impegno nel lavoro d'ufficio in Segreteria di Stato non ha impedito a Giovanni Battista Montini di dedicarsi con grande intensità al lavoro pastorale, che dal 1924 al 1933 consiste principalmente nell'attività formativa rivolta agli studenti universitari della FUCI. Tra le testimonianze del valore che questo impegno assume agli occhi di Montini, vorrei citare uno scambio epistolare del 1930 con don Giuseppe De Luca. Il sacerdote letterato e cultore di storia della spiritualità il 19 novembre 1930 esprime a Montini le sue perplessità sul tempo e sulle energie che egli dedica alla FUCI:

«Per me i cristiani, non la Chiesa, soffrono oggi di un perpetuo ingorgo di attività, e non fanno che ridirsi tra di loro le medesime cose; mentre l'essenziale tutti lo sanno e basterebbe che mettessero, senza tante chiacchiere discorsi congressi e azioni cattoliche, a viverlo»¹.

De Luca teorizza perciò la necessità di ritirarsi nella solitudine degli studi e nel lavoro culturale, che più di ogni inconcludente attivismo giova alla causa del vangelo in mezzo a coloro che non lo conoscono. All'amico, Montini risponde lo stesso giorno, difendendo con convinzione la scelta del suo impegno:

«Se la tua solitudine fosse una semplice tattica – ed anche lo è – ed una pura fedeltà al proprio lavoro e alla propria vocazione – e lo è – non avrei diritto ad alcun lamento. Ma mi sembra enunciata come una teoria, come la teoria che

¹ G. DE LUCA - G. B. MONTINI, *Carteggio 1930-1962*, a cura di P. Vian, Istituto Paolo VI - Studium, Brescia - Roma 1962, p. 21.

taglia i poveri e sudati fili con cui si pensava di ritessere la veste di carità che deve in questa giornata del XX secolo rivestire a nuovo e a gloria la Chiesa di Cristo. Forse noi abbiamo fretta; ed è danno. Ma la pressione della carità ci fa urgenza, e la nostra imperizia spera di trovare nello zelo un'attenuante. [...] Tu scegli i libri, io vorrei scegliere le anime»².

Alla scuola dell'apostolo Paolo

Nella situazione che abbiamo sommariamente tratteggiato, don Battista svolge il suo ministero dividendosi tra le incombenze del lavoro d'ufficio e l'attività tra gli studenti universitari, che più corrispondeva alle sue aspirazioni. Montini non cede però alla tentazione di considerare solo quest'ultima attività, direttamente pastorale, espressione del suo servizio alla chiesa, ma si sforza di comprendere complessivamente il senso spirituale ed ecclesiale dei ministeri ai quali è stato chiamato: la formazione cristiana dei giovani, ma anche il lavoro spesso arido all'interno della macchina curiale. In che modo possono essere vissuti come servizio alla chiesa?

In questa ricerca la meditazione delle lettere dell'apostolo Paolo assume un'importanza fondamentale. Lo testimoniano quattro quaderni di appunti, stesi tra il 1929 e il 1933, che documentano lo studio, la meditazione e lo sforzo di attualizzare il messaggio di tutte le lettere che compongono il *corpus* paolino. In questi scritti Giovanni Battista Montini cerca – anzitutto per se stesso – ispirazione e orientamento per comprendere il senso del proprio servizio alla chiesa e le vie da percorrere per l'annuncio del vangelo.

La speciale sintonia che lega Montini all'apostolo Paolo, che spiega anche la scelta del nome al momento della sua elezione alla Sede di Pietro, ha due ragioni fondamentali.

Paolo è l'apostolo delle genti, colui che più di tutti ha fatto valere l'universalità del messaggio cristiano, facendolo uscire dagli spazi angusti del giudaismo e affrontando con coraggio e senza complessi di inferiorità le sfide del confronto con la cultura ellenistica del tempo. Egli rappresenta quindi un modello per tutti i credenti e i pastori della chiesa che, confrontandosi a viso aperto con la cultura del proprio tempo, cercano vie per far giungere a tutti l'annuncio evangelico decisivo per il destino umano.

Ma c'è anche un secondo motivo che spiega l'assiduità della lettura delle lettere paoline: tra gli scritti del Nuovo Testamento sono quelli che in modo

² Ivi, p. 23.

più chiaro lasciano trasparire la fisionomia del loro autore. Non ci troviamo infatti di fronte a un testimone anonimo o a un narratore distaccato di fatti, ma a un protagonista di primo piano delle vicende del cristianesimo delle origini, che attraverso lo scritto prolunga l'azione evangelizzatrice da cui sono sorte le comunità cristiane e, da lontano, continua a guidare il loro cammino. I tratti della personalità di Paolo emergono perciò con grande forza dalle sue lettere, così come le sue convinzioni riguardo al ministero apostolico che gli è stato affidato e al modo in cui tale ministero deve essere esercitato nella relazione con le comunità cristiane che stavano muovendo i loro primi passi.

Proprio per la nitidezza con cui la figura di Paolo e il suo modo di interpretare il compito apostolico emergono dalle sue lettere, a questi scritti ci si è spesso rivolti per cercare indicazioni sul valore e sull'esercizio del ministero dell'apostolo nella chiesa delle origini e sul ministero pastorale che nella chiesa delle generazioni successive prolunga il ministero apostolico.

Anche Giovanni Battista Montini ha percorso questo itinerario che lo ha portato a interrogare le lettere dell'apostolo Paolo sul compito dell'apostolo e del pastore della chiesa. Dai suoi appunti vorrei raccogliere tre annotazioni, che illustrano altrettanti aspetti del modo in cui Paolo ha vissuto il proprio compito apostolico e che possono diventare specchio in cui esaminare il nostro ministero pastorale e modello da cui trarre ispirazione.

Nel primo capitolo della *prima lettera ai Corinti* Paolo parla della «parola della croce» che egli annuncia, la quale è «scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani», ma per coloro che sono chiamati è «potenza di Dio e sapienza di Dio». L'apostolo aggiunge che il suo ministero è stato conforme alla parola annunciata: «io venni in mezzo a voi in debolezza e con molta trepidazione; e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza».

In questa presentazione che l'apostolo fa del proprio modo di predicare il vangelo, secondo G. B. Montini, è possibile leggere una caratteristica di ogni ministero ecclesiale, chiamato all'annuncio della parola: il messaggio viene prima del messaggero, il contenuto prima della forma e la parola annunciata, con la forza di cui essa è portatrice, deve avere la precedenza sulle capacità retoriche e intellettuali di chi è chiamato a trasmetterla.

«La grande regola della predicazione evangelica è preferire il contenuto alla forma; quel contenuto paradossale e misterioso a qualsiasi forma cercata per attenuarne la sincerità dell'affermazione. La forma dev'essere preterintenzionale. Cioè il predicatore deve lui stesso così imbevare la sua vita, la sua persua-

sione, la sua mente del soggetto che tratta che gli sia spontanea la manifestazione “spiritus et virtus”»³.

Questo significa che il ministro non può mai trovarsi in primo piano rispetto al messaggio che proclama, ma tutto quello che fa e dice deve essere a servizio della comunicazione della parola che gli è stata affidata e di colui dal quale la parola proviene.

«Nel ministero ecclesiastico bisogna far emergere Dio. Così il ministro è invulnerabile alla critica, è sollevato nei suoi difetti, è stimato per il fattore divino del suo ufficio, è sollevato su l'assemblea dei credenti. Ma nello stesso tempo è invitato e costretto quasi, se non vuol far violenza alla natura del suo stesso incarico onorifico, ad umiliarsi continuamente e a professare per primo ed a proprio riguardo l'annientamento del ministro dinanzi al Divino Padrone» (pp. 35-36).

La sottomissione dell'apostolo alla parola che gli è stata affidata e la rinuncia a porre se stesso in primo piano, non tolgono nulla alla qualità umana dei rapporti che Paolo stabilisce con le comunità che ha fondato e con le quali mantiene i contatti attraverso le lettere. Al contrario, il suo è un rapporto con i fedeli che manifesta tutta la ricchezza dei modi in cui si esprime l'affetto umano.

Nelle note Montini parla dei «rapporti di confidenza e di affezione cristiana fra ministro e fedeli» (p. 134) e il vincolo che unisce Paolo alle sue comunità è descritto come «una relazione di amicizia, di paternità» (pp. 146-147).

«L'affetto ch'egli porta a coloro a cui annuncia la parola divina distingue la sua predicazione da quella profetica, pur essa calda di sentimento, ma più impersonale tanto per riguardo al profeta quanto per riguardo all'uditorio. S. Paolo paragona se stesso a una nutrice e a un padre. E sembra che le pene incontrate e subite per il suo ministero, invece di rendere fredda e diffidente la sua azione, come capita a troppi pastori dominati dalle difficoltà, la stemperano, la accendono, la rinvigoriscono con affettuosità commossa e commovente. Bisogna amare molto quelli ai quali si vuol fare del bene» (p. 146).

Nel commento alla *lettera ai Filippesi* – tra tutte le lettere, quella in cui l'apostolo esprime in modo più immediato l'affetto che lo lega alla comunità, ma al tempo stesso rimprovera aspramente coloro che si comportano da “nemici della croce di Cristo” – è messa in rilievo la diversità esistente tra i rapporti cordiali dell'apostolo con i suoi collaboratori e «lo stile burocratico

³ G. B. MONTINI, *San Paolo. Commento alle Lettere [1929-1933]*, Istituto Paolo VI - Studium, Brescia - Roma 2003, p. 32.

cui talora l'apostolato moderno crede dover dare la preferenza» (p. 130). L'affetto di Paolo per i collaboratori e i fedeli non è quindi solo espressione di una caratteristica personale dell'apostolo, ma rivela un principio che ha validità generale e una condizione per un esercizio fruttuoso del ministero:

«Senza un tessuto sentimentale, ove la carità mostri la presenza sua, le relazioni, anche più strette da vincoli gerarchici, si dissolvono, si affievoliscono e in parte si snaturano, chè altri sentimenti, che alla carità non si riferiscono e forse si oppongono, vengono ad interferire tra persona e persona, e all'effusione della bontà, dell'amicizia, della pietà, della stima, della fratellanza, della compassione, della spiritualità, della concordia, della comune speranza subentra insensibilmente l'affermazione della propria preminenza, del proprio merito, del proprio diritto, della propria difesa, dell'egoismo insomma inesorabile dissolvitore della carità della Chiesa» (p. 130).

Le note insistono in particolare sulla necessità di non scambiare l'esercizio dell'autorità pastorale con l'atteggiamento autoritario della gente che «va avanti alla cieca, parla senz'essere ascoltata; si fa ubbidire senza farsi amare» (p. 25). Non c'è alcun dubbio che l'autorità del pastore non sia fondata sulle sue doti umane personali e che non debba cedere alla tentazione di compiacere sempre e comunque i fedeli,

«ma [questa autorità] deve pur compiere un'opera che le anime o prima o poi debbono sentire salutare, e vivificante; altrimenti non verrà meno in se stessa, mai, ma mancherà al suo fine, farà il vuoto d'intorno, si priverà della fiducia delle anime, fatterà per nulla. La fiducia delle anime: ecco ciò che sottintende o intende l'Apostolo. Bisogna pensarvi, bisogna meritarsela» (p. 25).

Una terza caratteristica del ministero apostolico è riassunta nella formula "coscienza ecclesiastica" che viene utilizzata per indicare il tema della *lettera a Tito* e, più in generale, si riferisce all'insegnamento delle *lettere pastorali* circa le virtù richieste ai ministri della chiesa.

Perché – si chiede Montini – Paolo apre le sue lettere sempre presentando se stesso e la propria vocazione e ministero di apostolo? Non si tratta semplicemente di un uso dettato dalle regole codificate dello stile epistolare. La ragione è più profonda. «S. Paolo comincia dalla sua coscienza. È estremamente importante per chi ha un dovere spirituale da compiere avere sempre vigile e precisa la coscienza del proprio ufficio» (p. 178). Questo vale anche per i pastori della chiesa. Il primo mezzo di santificazione a disposizione della gerarchia ecclesiastica è «la coscienza della dignità del proprio ministero. Ancor prima della riforma della condotta, il clero deve badare ad avere una coscienza esatta ed elevata del proprio ufficio: lo spiri-

to sacerdotale gli è innanzi tutto necessario» (p. 158).

La radice del fare cui il ministro è chiamato si trova nella coscienza di quello che egli è e della vocazione ricevuta. Si tratta dunque di diventare sempre più consapevoli non solo della propria identità, ma anche del legame tra la propria vita e la chiesa al cui servizio si è stati chiamati.

La coscienza ecclesiastica non è un vago sentimento di appartenenza a una comunità, ma è strettamente legata a una “coscienza professionale”. È abbastanza sorprendente trovare nelle note su S. Paolo questo concetto, che, a prima vista, potrebbe apparire troppo profano per essere applicato all'esercizio del ministero pastorale. Eppure Montini parla di una “coscienza professionale” che deve essere formata nel clero e con questa formula indica il «desiderio e abilità di fare le cose bene, con proprietà, con efficacia, con impiego di forti virtù naturali a sostegno della missione soprannaturale» (p. 173).

Coscienza ecclesiastica significa anche consapevolezza della dignità del proprio ministero. Questa, in genere, nella storia della chiesa, è stata ben presente, anche se ha spesso trovato espressione in forme storiche che hanno indotto a ricercare prevalentemente il prestigio sociale. In realtà

«l'unica ambizione che un sacerdote dovrebbe avere non dovrebbe esser quella di aggiungere o titoli, o abiti, o lode profana al suo nome, ma quella d'essere conosciuto, stimato, cercato come «episcopo» come direttore di anime, come maestro di spirito, come intermediario fra Dio e gli uomini. La ambizione di aggiungere qualche cosa a questa prerogativa (quando non sia giustificata da necessità ecclesiastiche) dimostra una scarsa comprensione di essa: aggiungere è disconoscere, forse è avvilito» (p. 159).

La coscienza ecclesiastica, cioè la consapevolezza dell'intimo legame che unisce la propria vita alla chiesa, ha come conseguenza anche che il pastore non può più essere considerato una persona privata. La sua vita si svolge sotto lo sguardo di tutti ed è continuamente sottoposta al giudizio della comunità cristiana. Ciò richiede, da una parte, l'esemplarità nella vita cristiana e nella dedizione al ministero.

«Il Pastore deve resistere alla prova della lente d'ingrandimento; troppe persone guardate da vicino sono prive di quelle virtù veraci e interiori su cui deve basarsi realmente la formazione del popolo cristiano. L'uomo privato nella Chiesa non deve smentire nella stessa persona l'uomo pubblico» (pp. 161-162).

Dall'altra, il pastore deve fare tesoro anche della valutazione che il suo ministero riceve da parte dei fedeli e del modo in cui la sua azione è accolta.

«Se più spesso gli uomini di Chiesa pensassero alle impressioni che fanno su l'animo del fedele e si preoccupassero di produrle buone ed evangeliche, la loro

vita sarebbe migliore e più feconda di virtù. Sovente invece essi si schermiscono da questo ossequio al giudizio degli umili perché pensano che l'autorità propria non deve rendere conto agli uomini, ma non pensano che all'autorità è fatto obbligo di rendersi illustre ed amata per esempi generosi ed eloquenti» (p. 167).

Quali sono, dunque, le caratteristiche del ministero pastorale che è possibile ricavare dalla coscienza della propria missione apostolica che Paolo esprime nelle sue lettere?

È un ministero che non ha paura di esercitare l'autorità quello descritto nelle note su S. Paolo di Montini. Ma è anche un ministero che deve sempre più tendere a un esercizio dell'autorità conforme ai criteri evangelici. E i tre aspetti ricordati – la priorità della parola, la qualità umana delle relazioni, la coscienza ecclesiastica – indicano condizioni che evitano deformazioni dell'autorità o modi di esercitarla che hanno poco a che vedere col vangelo. Quella dei pastori della chiesa dunque

- è un'autorità che, misurandosi continuamente con il criterio oggettivo della parola di Dio, evita di trasformarsi in arbitrio e in affermazione di sé;
- è un'autorità che, attraverso il rispetto delle persone, la cura per i più deboli, l'umanità autentica delle relazioni, evita la burocratizzazione della vita ecclesiale, l'anonimato dei rapporti e l'insensibilità per le molteplici dimensioni dell'esperienza umana;
- è un'autorità che, consapevole del legame che unisce ogni ministro ai fedeli e agli altri pastori, promuove l'unità ed evita l'isolamento, causa di divisione.

Lasciarsi educare dal ministero

Il 5 agosto 1963, a poco più di un mese dalla sua elezione, all'inizio di alcuni giorni di ritiro spirituale a Castelgandolfo, Paolo VI scrive alcune note sui «doveri e bisogni propri della straordinaria condizione in cui, certo per divina disposizione, ora mi trovo».

«Più di così non potrei essere impegnato alla corrispondenza alla volontà di Dio – alla dedizione totale, allo sforzo continuo, all'amore esclusivo, alla devozione intensa.

Religione assoluta. Fiducia completa. Idea unica. Perfezione cercata e vissuta al massimo grado. “Diligis me plus his?” [Mi ami più di costoro?; Gv 21, 15]. Tensione forte e soave. Primato non solo nella potestà, ma altresì nella carità. – Come si fa, al vespro ormai della vita terrena, a salire su questo vertice? È

ancora educabile lo spirito, con le sue abitudini acquisite, con la debolezza dei suoi strumenti psicofisici? Sembra che Gesù alluda a questa progressiva evoluzione, quando dice a Pietro: “cum autem senueris ...” [quando sarai vecchio; Gv 21, 18] e si riferisce a circostanze esterne obbliganti: “alius cinget te ...” [un altro ti cingerà la veste; Gv 21, 18]: profittare perciò dell’apparato esterno, che stilizza una santità, può essere già un aiuto, purché allo stile esteriore risponda e trascenda il buon volere interiore».

Leggendo queste note, sono stato molto colpito dal fatto che Paolo VI, all’indomani della sua elezione, si chieda se lo spirito è ancora “educabile” per poter corrispondere alla missione ricevuta, oppure se le abitudini radicate nel corso degli anni e la debolezza legata all’avanzare dell’età rendano la persona meno plasmabile in relazione ai nuovi compiti che deve assumere. La risposta è rappresentata da un riferimento a Pietro – e questo potrebbe essere ovvio. Ma Paolo VI non si riferisce a Pietro che primo fra i discepoli professa la sua fede in Gesù o che riceve il potere di legare e sciogliere o ancora che dichiara il suo amore per il Signore e da lui riceve il compito di pascere le sue pecore, ma a Pietro al quale Gesù annuncia: quando sarai vecchio, un altro ti cingerà la veste e ti condurrà dove tu non vuoi.

Il pastore deve lasciarsi condurre come discepolo su una strada che non conosce, una strada che non è lui a decidere, ma alla fine della quale si trova la condivisione del destino del suo Signore. È questa l’educazione dello spirito alla quale Paolo VI sente di doversi sottomettere e che è condizione necessaria per poter corrispondere alle esigenze del ministero. È singolare che il ministero dotato della più alta autorità nella chiesa sia messo in relazione con la figura di Pietro ridotto a una condizione di passività, che deve lasciarsi condurre da un altro dove non vuole andare e che proprio accettando questa “educazione”, che comporta fatica e sofferenza, realizza perfettamente la propria condizione di discepolo.

Gli appunti personali documentano che lungo tutto il periodo del suo pontificato Paolo VI ha avvertito in modo acuto e drammatico il peso del ministero al quale era stato chiamato⁴. Questo sentimento, sempre accompagnato dalla professione della fiducia in Dio e nella sua grazia, non sembra perciò legato ad eventi esterni, che avrebbero provocato il passaggio da un atteggiamento più fiducioso a un atteggiamento più preoccupato o addirittura angosciato. Già il 28 maggio 1965, a Concilio ancora aperto, egli parla delle «grandi angustie» in cui si trova, non solo a causa della mancanza del tempo e delle forze per far fronte ai doveri che incombono, «ma specialmente per le tempeste che sono nella Chiesa e nel mondo. Così fidiamo nel Signo-

⁴ Cfr. *Vocazione e ministero*, in *Istituto Paolo VI. Notiziario* n. 45 (2003), pp. 7-9.

re, trepidanti per noi, sicuri di Lui o ch'Egli ci chiami, o che ci salvi».

Il peso del ministero è descritto anzitutto in termini assai concreti, così come si rende percepibile nella mancanza del tempo che sarebbe necessario per fare tutto ciò che è richiesto e delle conoscenze di cui bisognerebbe disporre per essere all'altezza dei compiti da svolgere.

«Questo ufficio apostolico esige una continua tensione dello spirito – per la necessità di conoscere (tutto: dalla teologia alla politica, dalle correnti di pensiero e di costume ai piccoli intrighi di curia, dalle innovazioni moderne alla psicologia della gente; libri, giornali, studi, corrispondenza, ecc.) – per il dovere di fare ciò che la missione apostolica impone; il senso di responsabilità non dà tregua – per le difficoltà, le opposizioni, la diversità delle opinioni, la scarsità di consiglieri veri e saggi – per la quantità delle occupazioni che non danno respiro e esigono assai più tempo di quanto disponibile – per la debolezza dei buoni, di quelli cioè che lo dovrebbero essere, dispiacere ineffabile questo – per l'impegno all'amore superiore e totale a Cristo».

È dunque prima di tutto il concreto lavoro quotidiano che fa toccare con mano la sproporzione tra le esigenze del ministero e le proprie forze e pone chi ad esso è stato chiamato in «una continua tensione dello spirito».

Quest'ultima espressione è illuminante perché presenta come due facce e unisce la constatazione di un dato di fatto, cioè la sproporzione e la distanza tra capacità personali ed esigenze dell'ufficio – che è appunto causa di tensione – e la consapevolezza di dover corrispondere ad un'altissima vocazione, in virtù della quale la persona è posta in una continua tensione verso la realizzazione dell'ideale proposto.

Anche la riflessione sulla tensione spirituale che è insita nella risposta alla propria vocazione non perde tuttavia il contatto con la concretezza delle cose da fare. È infatti nella complessità delle situazioni in cui ci si trova ad agire e sulle quali si deve decidere che si manifesta l'appello a obbedire a una chiamata. L'attenzione si rivolge in primo luogo all'esercizio dell'autorità, considerato in queste note non tanto nel suo lato istituzionale, quanto nei suoi risvolti personali. A Paolo VI interessa in particolare delineare i tratti di una psicologia dei propri doveri, cioè definire l'atteggiamento interiore con cui svolgere il proprio ministero.

«Per uno studio sulla psicologia dei miei doveri
– non meravigliarsi di nulla, non lasciarsi abbattere da nulla di quanto può essere motivo di dispiacere o di dolore. Giudizio chiaro, sereno, benevolo. Come se fosse naturale che tale cosa avvenga; ma non mai per indifferenza o disprezzo. (cfr. Mt 13, 24ss.)

– il senso della funzione fra Cristo e la Chiesa e l'umanità – voluta da lui – primaria e universale – come servizio pastorale – in certo senso come canale con-

dizionante (di parola, di grazia) – come principio informante e promovente di unità di fraternità, di sacerdozio e sacrificio».

Riflettendo sull'atteggiamento da tenere nelle situazioni in cui nascono contrasti, che inevitabilmente hanno ripercussioni interiori, egli insiste sulla necessità di conservare un animo sereno che nasce da uno sguardo realistico sulla Chiesa, nella quale il bene è mescolato al male. L'allusione alla parabola del grano e della zizzania (Mt 13, 24ss) conferma questa considerazione realistica della situazione in cui si trovano la Chiesa e il mondo, e mette in rilievo al tempo stesso la necessità del discernimento tra bene e male e della pazienza che sa attendere il momento appropriato per il giudizio che distingue.

Un altro tratto presente nelle note è la coscienza di essere chiamato a un ministero che si esercita sotto gli occhi di innumerevoli osservatori ed è quindi «visto, criticato, giudicato da tutti».

«Esempio

– com'è facile per chi occupa uffici di responsabilità dare cattivo esempio, “dare scandalo”. Chi è in alto è visto, criticato, giudicato da tutti. Tutti desiderano e pretendono di vedere in lui rispecchiate le proprie idee, le quali, se sono buone o credute tali, e non sono riflesse e applicate da lui, producono una reazione negativa, uno sdegno, uno scandalo [...]

D'altra parte la persona responsabile deve pure agire con libertà, coerente con la propria coscienza e con certi principi morali obbliganti; e non deve uniformare la propria condotta, quando si tratta di doveri superiori specialmente, al gusto del pubblico, né deve temere l'impopolarità per compiere la propria funzione. (Cfr. 1Cor 4, 4: qui autem iudicat me Dominus est».

Paolo VI richiama in questo appunto i motivi tradizionali del dovere di dare buon esempio e di non essere occasione di scandalo. Dal papa tuttavia non ci si aspetta solo l'esemplarità nel modo di agire, ma nei suoi confronti si esercita anche una pressione da parte di coloro che si attendono determinati comportamenti e prese di posizione. «Tutti desiderano, pretendono di vedere in lui rispecchiate le proprie idee, le quali se sono buone o credute tali, e non sono riflesse ed applicate da lui, producono una reazione negativa, uno sdegno, uno scandalo».

In forme sconosciute in epoche precedenti della storia della Chiesa, Paolo VI ha dovuto confrontarsi con l'opinione pubblica e con la forza che essa era in grado di esprimere anche all'interno della Chiesa attraverso la richiesta di determinate decisioni e l'azione volta a contestarne altre o a renderle inoperanti. Ma l'esercizio del ministero papale non può ridursi alla presa d'atto di quanto l'opinione pubblica si attende e richiede. Ciò è

inaccettabile anzitutto in ragione della libertà che deve guidare le decisioni e le azioni di ogni persona e della necessità che esse siano coerenti con la coscienza e con i principi morali. Senza riferirsi alle prerogative magisteriali che gli spettano, Paolo VI sottolinea che, come ogni persona responsabile, anche il papa «non deve uniformare la propria condotta, quando si tratta di doveri superiori specialmente, al gusto del pubblico, né deve temere l'impopolarità per compiere la propria funzione».

In queste note si riflette la coscienza di un ministero che, a motivo della singolare responsabilità che comporta, pone colui che è chiamato ad esercitarlo in una condizione di solitudine. Negli appunti del ritiro spirituale dell'agosto 1963 egli esprime in questo modo il senso di solitudine che caratterizza la sua condizione:

«Bisogna che mi renda conto della posizione e della funzione, che ormai mi sono proprie, mi caratterizzano, mi rendono inesorabilmente responsabile davanti a Dio, alla Chiesa, all'umanità. La posizione è unica. Vale a dire che mi costituisce in un'estrema solitudine. Era già grande prima, ora è totale e tremenda. Dà le vertigini. Come una statua sopra una guglia; anzi una persona viva, quale io sono. Niente e nessuno mi è vicino. Devo stare da me, fare da me, conversare con me stesso, deliberare e pensare nel foro intimo della mia coscienza. Se la vita in comunità può essere penitenza, questa non lo è meno. Anche Gesù fu solo sulla Croce. Sentimmo allora ch'Egli parlava con Dio ed esprimeva la sua desolazione: Eloi, Eloi ... Anzi io devo accentuare questa solitudine: non devo avere paura, non devo cercare appoggio esteriore, che mi esoneri dal mio dovere, ch'è quello di volere, di decidere, di assumere ogni responsabilità, di guidare gli altri, anche se ciò sembra illogico e forse assurdo. E soffrire solo. Le confidenze consolatrici non possono essere che scarse e discrete: il profondo dello spirito resta per me. Io e Dio. Il colloquio con Dio diventa pieno e incommunicabile».

Non credo che si possa affermare che un tasso maggiore di collegialità e di condivisione delle decisioni con i collaboratori avrebbe attenuato questo senso di solitudine. Paolo VI era profondamente convinto di dover esercitare il suo ministero insieme al corpo episcopale, come dimostra il dialogo discreto che la sua prima enciclica stabilisce con l'assemblea conciliare. Ma è anche consapevole del fatto che vi sono momenti in cui, dopo avere ascoltato tutti, chi deve decidere si trova solo di fronte alla propria decisione. E in tali momenti la solitudine è il prezzo da pagare se non si vuole sfuggire alla propria responsabilità.

Un ultimo pensiero di Paolo VI riassume il senso complessivo della sua riflessione sulla chiamata al ministero della chiesa e su ciò che comporta la risposta a questa chiamata e il fedele compimento del compito affidato.

«Vocazione

cento volte più grande delle mie capacità di corrispondervi.

Bisognerebbe essere ispirati da un Amore folle, cioè superiore alle misure della prudenza umana. Lirico, profetico, eroico, teso fino all'impossibile per poter compiere qualche cosa di possibile.

Signore, perdonami ogni mediocrità, infiamma la tiepidezza, dammi l'audacia di sfidare i calcoli dell'insipienza per venire incontro all'infinità del tuo Amore».

SACERDOTI DEFUNTI

DON ANGELO TOMASI



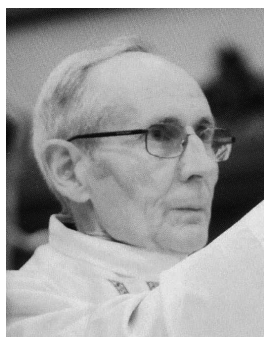
Nato a Cornedo Vicentino il 13 settembre 1916, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 6 giugno 1943. Fu vicario cooperatore a Maglio di Sopra dal 1943 al 1951 e a Noventa Vicentina dal 1951 al 1956.

Nel 1956 venne nominato parroco di Marsan. Nel 1991 rinunciò all'ufficio di parroco, rimanendo a Marsan come amministratore parrocchiale fino al 1993.

Dal 1993 al 1995 fu collaboratore pastorale a San Clemente Papa in Valdagno e dal 1995 al 2014 fu cappellano della Casa di Riposo di Cornedo Vicentino.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita nella RSA Novello, dove si spense il 1° aprile 2018.

DON PIETRO RUARO



Nato a Schio l'8 febbraio 1936, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 26 giugno 1960. Fu vicario cooperatore a S. Stefano di Zimella dal 1960 al 1962 e a Orgiano dal 1962 al 1971.

Nel 1971 venne nominato parroco di Laghi e nel 1981 di Costabissara, incarico che ricoprì fino al 1985. Nel 1990 venne nominato parroco di Albetone e nel 1992 anche di Lovertino. Nel 2001 venne trasferito a Lupia. Nel 2009, dopo aver rinunciato all'ufficio di parroco, prestò il suo servizio sacerdotale come collaboratore pastorale nel Vicariato di Schio. Nel 2017 venne nominato cappellano della Casa di Riposo "Casa Annunziata" di Schio.

Dal 1986 al 2013 fu assistente diocesano dell'*Ordo Virginum* e dal 2003 al 2007 direttore dell'Unione Apostolica del Clero.

Dopo due mesi di degenza a seguito di un incidente stradale, si spense l'8 aprile 2018 nell'Ospedale Civile di Santorso.

Nell'omelia della liturgia funebre (tenutasi nella chiesa parrocchiale di Magrè in Schio il 16 aprile 2018) il Vescovo ha ricordato il ministero di don Pietro con queste parole:

«Don Pietro, in tutta la sua esistenza, nel suo ministero, si è impegnato a rendere a Dio questo culto spirituale che si è realizzato in modo particolare negli ultimi mesi della sua vita. Infatti, ha vissuto il tempo della Quaresima, la Settimana Santa e il Triduo Pasquale su di un letto di ospedale, che ha rappresentato per lui la *Via Crucis*, ed è morto nel tempo pasquale, compiendo così la sua Pasqua, il suo passaggio da questo mondo alla casa del Padre.

[...] Don Pietro non solo ha cercato di vivere la sua vita e il suo ministero come culto spirituale gradito a Dio, ma lo ha anche proposto e insegnato a una piccola ma significativa comunità di donne della nostra Diocesi, consacrate nell'*Ordo virginum*. Si è speso con intelligenza e generosità attraverso incontri mensili e corsi annuali di orientamento per l'*Ordo virginum*, tenuti nella nostra casa di esercizi spirituali Villa San Carlo.

[...] Un compagno di Ordinazione così delinea la sua fisionomia fisica, che diventa anche una fisionomia dello spirito: “con gli anni si è fatto sempre più sottile, a volte appariva trasparente, il passo lieve sembrava sfiorare la terra”. Con questa leggerezza – del corpo e dell'animo – il Signore lo ha chiamato a Sé, nella sua dimora di luce e di pace».

DON BERNARDINO GRIGIANTE



Nato a Gallio l'8 gennaio 1924, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 27 giugno 1948. Fu vicario cooperatore a Maddalene dal 1948 al 1958 e a Lovertino dal 1958 al 1961, amministratore parrocchiale di Tonezza dal 1961 al 1962, vicario cooperatore di Arcole dal 1962 al 1968.

Nel 1968 venne nominato parroco di Velo d'Astico e nel 1989 trasferito a S. Eusebio di Angarano.

Dopo aver rinunciato all'ufficio di parroco nel 1996, prestò il suo servizio sacerdotale come collaboratore pastorale a S. Giuseppe di Cassola.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita nella RSA Novello, dove si spense il 10 aprile 2018.

DON ANTONIO COSTENIERO



Nato a Torrebelvicino il 7 novembre 1934, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 24 giugno 1962. Fu vicario cooperatore a S. Vito di Bassano dal 1962 al 1971 e a Madonnetta di Arzignano dal 1971 al 1978; dal 1976 al 1978 fu anche vicario coadiutore di S. Zeno di Arzignano. Nel 1978 venne nominato parroco di S. Zeno di Arzignano e nel 1981 trasferito a S. Ulderico di Tretto.

Dopo aver rinunciato all'ufficio di parroco, prestò il suo servizio sacerdotale come cappellano dell'Ospedale Civile di Bassano del Grappa dal 1985 al 1993 e di Sandrigo dal 1993 al 2005. Dal 2004 al 2005 fu amministratore parrocchiale di Ancignano. Nel 2005 divenne cappellano della Casa di Riposo "Villa Serena" di Bassano del Grappa.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita nella RSA Novello. Si spense il 26 aprile 2018 nell'Ospedale Civile di Vicenza.

Nell'omelia della liturgia funebre (tenutasi nella chiesa parrocchiale di Ca' Trenta in Schio il 30 aprile 2018) il Vescovo ha ricordato il ministero di don Antonio con queste parole:

«Il servizio agli anziani e agli ammalati nelle case di riposo e negli ospedali è stato l'impegno pastorale prevalente di don Antonio. In questo modo egli ha testimoniato la presenza del Signore Gesù e della sua Chiesa accanto a chi attraversa la prova del dolore, della sofferenza e della solitudine, come ci dice San Giacomo nella lettura che abbiamo ascoltato: *«Chi è malato, chiamami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato»* (Gc 5,14-15).

[...] Ricordo don Antonio durante le celebrazioni eucaristiche presiedute da me, con i carissimi confratelli presbiteri della casa San Rocco, chiuso nel suo silenzio, con i suoi occhiali scuri per dei problemi alla vista. Dice un suo confratello: "Non mancava mai agli incontri di preghiera, la Santa Messa e il Rosario. Dedicava un tempo prolungato, ogni giorno, alla preghiera, quelle preghiere che conosceva a memoria, imparate fin da piccolo"».

DON LUIGI FACCIN



Nato a Piazzola sul Brenta il 10 maggio 1933, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 22 giugno 1958. Fu vicario cooperatore a S. Pietro in Schio dal 1958 al 1965, a S. Maria in Colle dal 1965 al 1968 e a Ognisanti in Arzignano dal 1968 al 1973. Nel 1973 venne nominato parroco di Tonezza del Cimone e nel 1978 trasferito ad Alte Ceccato. Nel 1990 divenne parroco di Castelvignone e nel 2005 anche di Valle di Castelvignone.

Dopo aver rinunciato all'ufficio di parroco, nel 2008 venne nominato amministratore parrocchiale di Castelvignone e Valle di Castelvignone e nel 2009 collaboratore pastorale nell'Unità pastorale "Creazzo".

Si spense nella RSA Novello il 27 aprile 2018.

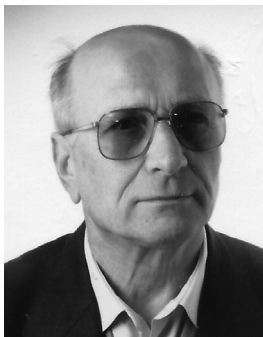
Nell'omelia della liturgia funebre (tenutasi nel duomo di Castelvignone il 2 maggio 2018) il Vescovo ha ricordato il ministero di don Luigi con queste parole:

«Nell'anno 2002, don Luigi – con la sagacia che lo caratterizzava – scrisse nel suo testamento spirituale: *“Carissimo e sempre amato buon Gesù, ti chiedo un grosso favore, quando mi chiamerai a ritornare e a vivere per sempre, in eterno nella casa del Padre tuo e mio, dammi prima un cenno, una telefonata (magari col cellulare) a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché possa venirti incontro pregandoti, cantando le stesse preghiere con cui ti ho lodato e pregato fin da bambino”*.

[...] Durante un incontro fraterno, don Luigi – raccontandomi della storia della sua vocazione e del suo ministero – mi aveva parlato di un momento critico della sua vita, quando nel 1994 fu colpito da un infarto nel campo da calcio. Eppure ha saputo leggere anche questo evento doloroso alla luce della fede, con il sorriso sulle labbra e la pace nel cuore, fisicamente compromesso.

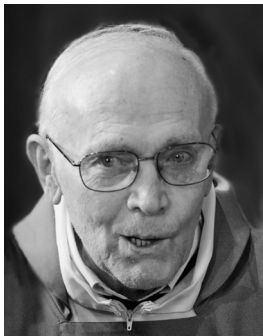
[...] Don Luigi era un sacerdote dotato di una bella voce ed era appassionato del canto liturgico. Così scrive in una sua lettera a Gesù: *“Ti ringrazio soprattutto per il dono della voce, con la quale ho cominciato a lodarti cantando con gioia e tanto gusto fin dalla Scuola materna. Sono 66 anni che canto il tuo amore, l'amore di Maria, tua e mia madre”*».

DON GIOVANNI MARZARI



Nato a Gambugliano il 29 aprile 1924, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 29 giugno 1950. Fu vicario cooperatore a Veronella dal 1950 al 1955, a Orgiano dal 1955 al 1959, a Posina dal 1959 al 1961, a Presina dal 1961 al 1971, a S. Zeno di Cassola dal 1971 al 1974. Nel 1974 venne nominato parroco di Ancignano, incarico che ricoprì fino al 1999. Dopo aver rinunciato all'ufficio di parroco nel 1999 venne nominato collaboratore pastorale del Vicariato di Castelnovo. Dal 2000 al 2006 fu amministratore parrocchiale di Ignago e dal 2006 al 2016 collaboratore pastorale dell'Unità pastorale "Castelnovo – Ignago". Trascorse gli ultimi mesi della sua vita nella Casa di riposo "S. Maria Bertilla" di Brendola, dove si spense il 14 giugno 2018.

DON GIOVANNI BEE



Nato a Cornedo Vicentino il 1° aprile 1938, fu ordinato sacerdote a Vicenza il 28 giugno 1964. Fu vicario cooperatore a Valli del Pasubio dal 1964 al 1965 e a Madonna della Pace dal 1966 al 1976. Nel 1976 venne nominato parroco di Lapio e nel 1984 venne trasferito a Marchesane. Dal 1992 al 2000 fu missionario *fidei donum* in Brasile. Nel 2000 venne nominato parroco di S. Gregorio di Cavalpone e nel 2002 divenne parroco in solido dell'unità pastorale "Bonaldo – S. Gregorio di Cavalpone – Veronella – Zimella". Dal 2014 trascorse gli ultimi anni della sua vita nella RSA Novello a Vicenza dove si spense il 26 giugno 2018.

Sacerdoti defunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2018: tredici.